



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

Modulo B.1.1.

Introduzione alla prevenzione incendi.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Materiale didattico curato da: E. Monzoni, F. Notaro, F. Orrù



Sommario

- **Sezione I. Introduzione alla prevenzione incendi.**
 - 1.1. Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
 - 1.2. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- **Sezione II. Evoluzione storica. La prevenzione incendi prima del 2011.**
 - 2.1. Il DPR 547/55. Norme per gli infortuni sul lavoro.
 - 2.2. Il DPR 689/59. Aziende e lavorazioni soggette.
 - 2.3. La Legge 966/65. Servizi a pagamento.
 - 2.4. Il DM 27 settembre 1965. Attività soggette.
 - 2.5. Il DM 16 febbraio 1982. Modificazioni delle attività soggette.
 - 2.6. Il DPR 577/82. Regolamento dei servizi antincendio.
 - 2.7. La legge 818/84. Il Nulla Osta Provvisorio.
 - 2.8. Il DPR 37/98. Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di p.i.
 - 2.9. Il DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.
- **Sezione III. La semplificazione della disciplina dei procedimenti di p.i.**
 - 3.1. Il DPR 151/2011. Nuovo regolamento di prevenzione incendi.
- **Sezione IV. Le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.**
 - 4.1. L'allegato al DPR 151/2011. Elenco delle attività soggette.



Sezione 1.

Introduzione alla prevenzione incendi

II Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, capo III
II Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)



L'attività istituzionale del CNVVF

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale. Il CNVVF è componente fondamentale del servizio di protezione civile.

(D. Lgs. 139/2006, art. 1. Struttura e funzioni del CNVVF)

La prevenzione incendi è definita al Capo III (articoli dal 13 al 23) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

I compiti e le competenze in ambito di prevenzione incendi, gestione delle emergenze, formazione degli addetti antincendio e vigilanza nei luoghi di lavoro, sono richiamate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare agli articoli 46, 43, 37 e 13 (e allegati I e IV). Lo stesso decreto integra altresì l'apparato sanzionatorio (articolo 55) previsto per i reati relativi alla prevenzione incendi.



La prevenzione incendi. Definizione e ambiti

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, **la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio** e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

(D. Lgs. 139/2006, art. 13. Prevenzione incendi. Definizione e ambito di esplicazione) (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)



La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- 3-5. ... omissis ...
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, **ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13 (Vigilanza ndr).
7. ... omissis ...

(D. Lgs. 81/2008, art. 46. Prevenzione incendi)



La prevenzione incendi. Competenze e attività (1)

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
 - a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
 - b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
 - c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
 - d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;



La prevenzione incendi. Competenze e attività (2)

- e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
- g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
- h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).



La prevenzione incendi. Competenze e attività (3)

3. Il **Corpo nazionale**, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, **coordina e sviluppa** le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. **Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.**

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

(D. Lgs. 139/2006, art. 14. Prevenzione incendi. Competenze e attività)

(articoli 22, 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6, 8, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)



La prevenzione incendi. Norme e procedure (1)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.



La prevenzione incendi. Norme e procedure (2)

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi **si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia**, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

*(D. Lgs. 139/2006, art. 15. Prevenzione incendi. Norme tecniche e procedurali)
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)*



Il Certificato Prevenzione Incendi (modificato dal DPR 151/2011) (1)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, ~~con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate~~ il DPR 151/2011.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.~~



Il Certificato Prevenzione Incendi (modificato dal DPR 151/2011) (2)

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.~~

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.



Il Certificato Prevenzione Incendi (modificato dal DPR 151/2011) (3)

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, **l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.**

7. **Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, il DPR 151/2011 sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre:** il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

*(D. Lgs. 139/2006, art. 16. Certificato di Prevenzione Incendi come modificato dal DPR 151/2011)
(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)*



Formazione (1)

1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, **il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.** Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. **Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.** La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.



Formazione (2)

4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo ~~12, comma 1, lettera b)~~, del decreto legislativo ~~19 settembre 1994, n. 626~~ 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. **In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16. (modificato dal DPR 151/2011)**

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo ~~12, comma 1, lettera b)~~, del decreto legislativo ~~19 settembre 1994, n. 626~~ 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

(D. Lgs. 139/2006, art. 17. Formazione)

(~~articoli 8-bis e 12, D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626~~ articolo 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)



Servizi di vigilanza antincendio

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal CNVVF con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. **La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.**
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. ... omissis ...
3. **I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo** di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. ... omissis ...
(D. Lgs. 139/2006, art. 18. Servizi di vigilanza antincendio) (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)



Vigilanza

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e documenti; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

(D. Lgs. 139/2006, art. 19. Vigilanza)



Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

*(D. Lgs. 139/2006, art. 21. Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi)
(articoli 10 e 11 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)*



La vigilanza nei luoghi di lavoro. La prevenzione incendi

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ... omissis ...

(D. Lgs. 81/2008, art. 13. Vigilanza)



Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

2. ~~Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato,~~ nella composizione integrata ~~prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334~~ 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 6 dello stesso decreto legislativo n. ~~334 del 1999~~ 105/2015 ed a formulare le relative conclusioni.

3. ... omissis ...

(D. Lgs. 139/2006, art. 22. Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi)

(articolo ~~19, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334~~ 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; articolo 19, lettera c), e articolo 20 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)



Oneri per l'attività di prevenzione incendi

1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. (transitoriamente DM 2 marzo 2012)
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

*(D. Lgs. 139/2006, art. 23. Oneri per l'attività di prevenzione incendi)
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)*



Sezione 2.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Evoluzione storica.
La prevenzione incendi prima del 2011.



La normativa di prevenzione incendi

Il rischio incendio, definito più o meno esplicitamente, ha permesso, storicamente, una prima classificazione delle attività in funzione del rischio, **individuando classi di attività caratterizzate da un maggior rischio incendio, da assoggettare al controllo diretto dei vigili del fuoco**, distinte dalle altre attività, per le quali il rischio incendio era invece ritenuto minore, da gestire sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Per le attività soggette sono stati definiti nel tempo procedimenti autorizzativi e modalità di presentazione delle relative istanze.

Parallelamente, guidati dall'obiettivo di contenere il rischio incendio nelle suddette attività, riducendolo a valori considerati comunque accettabili, sono state elaborate norme specifiche (verticali - ossia per tipo di attività - e orizzontali).

Storicamente sono state sviluppate norme di tipo prescrittivo, ossia norme contenenti prescrizioni cogenti, la cui adozione assicurava il raggiungimento del risultato ultimo di un valore del rischio definito accettabile, prescindendo dall'analisi preliminare costi-benefici.

Più recentemente è stato introdotto un approccio alternativo, cosiddetto prestazionale, che svolge in proprio l'analisi del rischio incendio attraverso un processo di analisi costi-benefici finalizzato a ridurre al minimo i costi, a parità di benefici raggiunti.

Se da un lato l'approccio prescrittivo consentiva un risparmio in termini di analisi del rischio garantendo il raggiungimento del risultato prescindendo dai costi, dall'altro l'approccio prestazionale spende in termini di analisi del rischio e di misure alternative per individuare la migliore soluzione in termini di costi-benefici, da conformare comunque e sempre a un livello di rischio definito accettabile.



Il DPR 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per gli infortuni sul lavoro

1. In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio. (art. 33)

1. Le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;

b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori; sono **soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio.**

2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno. (art. 36)

1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al **preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.** Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei Vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente. (art. 37)



Il DPR 26 maggio 1959, n. 689. Aziende e lavorazioni soggette VVF

Articolo unico

Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.

Tabella A (54 attività)

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si **detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi** (art. 36, lett. a, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

Tabella B (7 attività)

Aziende e lavorazioni che **per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni** presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)



Legge 26 luglio 1965, n. 966. Servizi a pagamento resi dai VVF

Articolo 2

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

- a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
- c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.



Legge 26 luglio 1965, n. 966. Servizi a pagamento resi dai VVF

Articolo 4

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "**certificato di prevenzione**" che ha validità pari alla periodicità delle visite.



DM 27 settembre 1965. Determinazione delle attività soggette VVF

Articolo unico

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati come dall'allegato elenco che, controfirmato dal Ministro per l'Interno e dal Ministro per l'Industria e per il Commercio, forma parte integrante del presente decreto.

Allegato unico (100 attività)

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (articolo 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966).



DM 16 febbraio 1982. Modificazione delle attività soggette VVF

Articolo unico

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Allegato unico (97 attività)

Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).



Il DPR 29 luglio 1982, n. 577. Regolamento dei servizi antincendio

TITOLO I

FINALITÀ' E CARATTERISTICHE GENERALI

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per "prevenzione incendi" si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.



Il DPR 29 luglio 1982, n. 577. Regolamento dei servizi antincendio

Articolo 3. Principi di base e misure tecniche fondamentali

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica **si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno** di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

- 1) **misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio** quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- 2) **misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio** quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
- 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Articolo 4. Collegamenti con le norme antinfortunistiche e con il SSN

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, **la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro ...**



Il DPR 29 luglio 1982, n. 577. Regolamento dei servizi antincendio

Nel TITOLO II - SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI sono definiti:

- Attività di prevenzione incendi (articolo 8);
- Competenze degli organi centrali (articolo 9);
- Composizione e le competenze del CCTS (articoli 10 e 11);
- Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi (articolo 12);
- **Esame dei progetti (articolo 13);**
- **Visite tecniche (articolo 14);**
- **Adempimenti di enti e privati (articolo 15);**
- Compiti dei Comandi Provinciali (articolo 16);
- **Certificato di Prevenzione Incendi (articolo 17);**
- **Procedure di prevenzione incendi (articolo 18);**
- Competenze degli Ispettorati Regionali (articolo 19);
- Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi (articolo 20);
- Deroghe (articolo 21).



Il DPR 29 luglio 1982, n. 577. Regolamento dei servizi antincendio

TITOLO II - SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni soggette per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi. (Articolo 13)

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo. (Articolo 14)

Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti e le visite di collaudo.

Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.

Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.

Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi. (Articolo 15)



Il DPR 29 luglio 1982, n. 577. Regolamento dei servizi antincendio

Articolo 17 - **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al DPR 37/98, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.



Legge 7 dicembre 1984, n. 818. NOP per attività soggette ai VVF

Articolo 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al successivo art. 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo art. 2.



Legge 7 dicembre 1984, n. 818. NOP per attività soggette ai VVF

Articolo 2.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (DM 8 marzo 1985)

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

La validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a tre anni.

Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.



DM 29 dicembre 2005. Direttive per superamento NOP

Articolo 3.

Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2009), i Nulla Osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (DIA) che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.



DPR 12 gennaio 1998. Regolamento per la semplificazione di p.i.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti (articolo 2), agli accertamenti sopralluogo (articolo 3 - CPI), all'esercizio delle attività soggette a controllo (articolo 5 - DIA), all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.175 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. ...

4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica. (DM 4 maggio 1998)



DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.

Articolo 1. **Domanda di parere di conformità sui progetti**

La domanda, in duplice copia, deve contenere:

1. generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
2. la specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;
3. ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.

Alla domanda sono allegati:

1. **documentazione tecnico progettuale**, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;
2. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.



DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.

Articolo 2. **Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio CPI**

La domanda, in duplice copia, deve contenere:

1. generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
2. specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;
3. estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.

Alla domanda sono allegati:

1. copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;
2. dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
3. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.



DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.

Articolo 3. **Dichiarazione di Inizio Attività**

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.



DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.

Articolo 4. **Domanda di rinnovo del CPI**

La domanda, in duplice copia, deve contenere:

1. generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
2. specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.

Alla domanda sono allegati:

1. copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
2. dichiarazione del responsabile dell'attività resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3. perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.818;
4. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.



DM 4 maggio 1998. Modalità e contenuto dei procedimenti di p.i.

Articolo 5. **Domanda di deroga**

La domanda, in triplice copia, indirizzata all'Ispettorato Regionale per il tramite del Comando Provinciale, deve contenere:

1. generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
2. specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
3. disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
4. specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).

Alla domanda sono allegati:

1. documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
2. attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.



Sezione 3.

La semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

La disciplina vigente.

La semplificazione. La SCIA e la Legge n. 122/2010.

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi

(DPR 1 agosto 2011, n. 151)



Legge 7 agosto 1990, n. 241, art.19 mod. Legge 122/2010, art. 49

1. Ogni atto di autorizzazione, ..., permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le ... richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo ... per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e di difesa nazionale, ...

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ..., nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ... corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, ...



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Regolamento di semplificazione di p.i.

Il regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e **recepisce la disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dettata dal combinato disposto dell'articolo 19 della legge 241/1990 e dall'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – andava, pertanto, raccordata **con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il regolamento intende, pertanto, conseguire l'obiettivo di semplificazione coniugandolo con quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio e alla dimensione delle stesse attività di impresa.

Attua, infine, il raccordo con la disciplina SUAP (DPR 160/2010).



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Il principio di proporzionalità

Snellire il procedimento amministrativo

Rendere più efficace il controllo

Principio di proporzionalità dell'azione amministrativa

Minori adempimenti per le attività a rischio basso

Controlli certi per le attività a rischio elevato



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Ambito di applicazione (art.2)

- Individua le attività (80) soggette ai controlli di pi (All. I).
- Regola la disciplina per:
 - il deposito dei progetti;
 - l'esame dei progetti;
 - le visite tecniche;
 - l'approvazione di deroghe.
- 3 categorie (A/B/C) di attività (principio di proporzionalità).
- *Le attività RIR inizialmente escluse dall'applicazione del dpr 151/11 sono attualmente soggette alla procedura di prevenzione incendi de dlgs 105/2015. attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*
- Istanze e documentazione ai sensi del DM 7 agosto 2012



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Attività soggette (allegato I)

- 80 attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (All. I).
- 3 categorie di rischio (A/B/C).

Categoria	A	B	C
Rischio	Basso	Medio	Elevato
Attività	<i>Semplici:</i> <ul style="list-style-type: none">• con regola tecnica;• scarso affollamento;• pochi combustibili.	<i>Intermedie:</i> <ul style="list-style-type: none">• tipo A ma più complesse;• semplici senza regola tecnica.	<i>Complesse</i> (con/senza regola tecnica).



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Valutazione dei progetti (art. 3)

- Esame progetto solo per categorie B e C (non più A!).
- Documentazione di corredo (ai sensi del DM 7 agosto 2012):
 - relazione tecnica;
 - elaborati grafici.
- Richiesta documentazione integrativa entro 30 gg.
- Parere di conformità entro 60 gg (dalla presentazione della documentazione completa).
- Nuova procedura per modifiche con aggravio.



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Controlli di p.i. (art. 4)

- L'istanza di rilascio del CPI è sostituita dalla SCIA.
- Documentazione di corredo (ai sensi del DM 7 agosto 2012):
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
 - asseverazione (conformità a regola tecnica ed eventuale progetto approvato);
 - certificazioni e/o dichiarazioni.
- Verifica completezza formale e ricevuta (= autorizzazione!).
- Obiettivo: visite tecniche entro 60 gg (a campione per le catt. A/B).
- Rilascio CPI (verbale visita) entro 15 gg (cat. C).




DPR 1 agosto 2011, n. 151. Controlli di p.i. (art. 4)

- **Eventuale interruzione motivata dell'attività entro 60 gg.**
- **Possibile conformazione dell'attività entro 45 gg.**
- **A richiesta, se positivo, si rilascia copia verbale della visita tecnica (catt. A/B).**
- **In organi collegiali tempi diversi (collegiali).**
- **Avvio nuova procedura per:**
 - **modifiche di lavorazioni o strutture;**
 - **nuova destinazione dei locali;**
 - **variazioni qualitative/quantitative delle sostanze pericolose;**
 - **modifica delle condizioni di sicurezza.**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Semplificazione e sicurezza



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Attestazione rinnovo periodico (art. 5)

- Richiesta di rinnovo diventa autocertificazione costituita dalla dichiarazione di nulla mutato.
- Documentazione di corredo ai sensi del DM 7 agosto 2012
- Asseverazione impianti protezione attiva (iscrizione negli elenchi M.I. di cui al D. Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4).
- Rilascio contestuale della ricevuta di avvenuta presentazione.
- Validità 5 (10) anni (per attività 6/7/8/64/71/72/77).



D. Lgs. 139/2006, art. 16. Il "nuovo" CPI

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza ~~dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,~~ Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

8. ...omissis...



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Obblighi di esercizio (art. 6)

Attività (ALL. I) non soggette al TUSL (D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.):

- mantenere in efficienza tutte le misure di sicurezza antincendio;
- effettuare controllo e manutenzione (secondo le scadenze temporali indicate dal Comando);
- assicurare adeguata informazione e formazione;
- aggiornare e rendere disponibile il registro dei controlli.



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Deroghe (art. 7)

- **Inosservanza della regola tecnica.**
- **Presentazione istanza di deroga al Comando (specificando motivazione e misure compensative).**
- **Per attività soggette (ALL. I) e non.**
- **Trasmissione alla Direzione con motivato parere entro 30 gg.**
- **Parere del Direttore entro 60 gg sentito il CTR.**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Nulla Osta di Fattibilità (art. 8)

- **Nuovo procedimento volontario.**
- **E' possibile richiedere un esame preliminare di fattibilità dei progetti di particolare complessità (solo per le categorie B/C).**
- **Il suddetto esame preliminare deve concludersi entro 30 gg.**
- **Il parere riguarda uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi.**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Nulla Osta di Fattibilità (art. 8)

- Ubicazione e accesso all'area;
- comunicazioni, separazioni, compartimentazioni;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanze, ...);
- caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco;
- vie di esodo;
- sistema controllo fumi;
- aree a rischio specifico;
- impianti di sicurezza;
- impianti di protezione attiva.



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Verifiche in corso d'opera (art. 9)

- **Nuovo procedimento volontario.**
- **È possibile richiedere l'effettuazione di visite tecniche in corso d'opera.**
- **La suddetta visita tecnica deve concludersi entro 30 gg.**
- **È necessario concordare con il Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite.**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Raccordo con procedure SUAP (art. 10)

- **DPR 160/2010 per le attività di competenza SUAP.**
- **DPR 160/2010, Capo III (IV) procedimento automatizzato (ordinario) per le attività in categoria A (B/C).**

Categoria	A	B	C
Rischio	Basso	Medio	Elevato



DPR 1 60/2010. Il procedimento automatizzato

n.	tipologia attività	riferimenti normativi ⁽¹⁾ per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n.74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³ , fino a 5 m ³	D.M. 14/5/2004
6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17 /4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità superiore a 65°C per capacità geometrica complessiva da 1 m ³ a 9 m ³	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³ , fino a 10 m ³	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994; D.M. 6/10/2003



DPR 1 60/2010. Il procedimento automatizzato

67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002; per le case di riposo per anziani, con oltre 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003
	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002, titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² , fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010
71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006; <i>(per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>



DPR 1 60/2010. Il procedimento automatizzato

74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264; <i>(per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

- **Modalità di presentazione e contenuto della domanda ai sensi del DM 7 agosto 2012;**
- **Serbatoi GPL < 5 mc non a servizio di attività (ALL. I) devono allegare alla SCIA:**
 - **dichiarazione conformità (cert. installazione 2006);**
 - **dichiarazione di responsabilità del titolare;**
 - **planimetria a firma di tecnico abilitato.**
- **Tariffe invariate (equiparazione nuove > ALL. II).**
- **Adempimenti nuove attività già esistenti**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Disposizioni transitorie e finali (art. 11)

- **Adeguamento attività con CPI alla scadenza.**
- **Prima attestazione di rinnovo periodico per attività con CPI una-tantum:**
 - entro 6 anni se rilasciato entro il 31/12/1987;
 - entro 8 anni se rilasciato nel periodo 01/01/1988 – 31/12/1999;
 - entro 10 anni se rilasciato nel periodo 01/01/2000 – 06/10/2011.
- **Attività già con parere di conformità → SCIA.**



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Abrogazioni (art. 12)

- DPR 26 maggio 1959, n. 689 (aziende e lavorazioni soggette).
- DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (regolamento p.i.).
- DPR 12 aprile 2006, n. 214 (semplificazione procedure p.i. per serbatoi GPL < 5 mc).
- DM 16 febbraio 1982 (attività soggette).
- D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, parzialmente i commi 1, 2 e 4 (CPI).
- DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 8 (TUE – Attività edilizia libera).



Sezione 4.

Le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

L'allegato I al DPR 151/2011



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :		fino a 10 m ³	oltre i 10 m ³

* Numerazione DM 16/02/82



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	96	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al D.Lgs 25/11/1996, n. 624			Tutti
8	97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	12 13 19	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³
12	15 16 17 20	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella col. A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

13	7 18	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori di distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	22	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	fino a 10 m ³	oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
16	23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³			tutti
17	24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti
18	25	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal reg.to di esecuz. del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i."
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			tutti



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	39 40	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

33	42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	44 45	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	49	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti
40	50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	51	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	53	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

43	54 55 56	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	57 58	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	60	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	61 62	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	63	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	66 67	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

52	68 69 70 71	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	72	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superf. superiore a 2.000 m ²
54	72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	-	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m ²
56	73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	74	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58	75 76	Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
59	77	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30/12/1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230)			tutti
60	78	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

61	79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]			tutti
62	80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230 e s.m.i.			tutti
63	81	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	82	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

68	86	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	89	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	90	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Allegato I. Le attività soggette ai VVF.

73	-	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

Modulo B.1.2. Regolamento di prevenzione incendi. Iter autorizzativo e modulistica.

Materiale didattico curato da: E. Monzoni, F. Notaro, F. Orrù



Sommario

- **Sezione I. I procedimenti di prevenzione incendi.**
 - 1.1. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi. I procedimenti.
- **Sezione II. Le attività soggette. Classificazione delle attività.**
 - 2.1. Le attività soggette. Classe, sottoclasse e categoria di rischio.
- **Sezione III. Il procedimento autorizzativo.**
 - 3.1. La valutazione dei progetti o l'asseverazione. La SCIA e i controlli di p.i.
- **Sezione IV. Le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione allegata. Il decreto 7 agosto 2012.**
 - 4.1. La valutazione dei progetti (art. 3).
 - 4.2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4).
 - 4.3. L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5).
 - 4.4. La deroga (art. 6).
 - 4.5. Il Nulla Osta di Fattibilità (art. 7).
 - 4.6. Le verifiche in corso d'opera (art. 8).
 - 4.7. La voltura (art. 9).



Sezione 1. I procedimenti di prevenzione incendi

***ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n. 151
(pubblicato in GU n. 221 del 22 settembre 2011)
Entrato in vigore il 7 ottobre 2011***



Il DPR 151/2011. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento **individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio** che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte **le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I** del presente regolamento.
3. **Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C**, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
- ...
7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, **le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno (7 agosto 2012).**

...



Il DPR 151/2011. Le categorie di rischio

Categoria	Caratteristiche attività	Regola tecnica	Rischio
A	Semplici (scarso affollamento e pochi combustibili)	S	Basso
B		N	Medio
C	Intermedie	S/N	Alto
	Complesse	S/N	



Il DPR 151/2011. Procedimenti di p.i.: istanze e certificazioni.

Procedimento	DPR 151/2011	DM 7 agosto 2012	Categorie
Valutazione progetto	Articolo 3	Articolo 3	B/C
SCIA	Articolo 4	Articolo 4	A/B/C
Attestazione di rinnovo	Articolo 5	Articolo 5	A/B/C
Richiesta di deroga	Articolo 7	Articolo 6	A/B/C/ns
Nulla Osta di Fattibilità	Articolo 8	Articolo 7	B/C
Verifica in corso d'opera	Articolo 9	Articolo 8	A/B/C
Voltura	-	Articolo 9	A/B/C



Sezione 2. Le attività soggette. Classificazione delle attività

*ai sensi del DM 7 agosto 2012
(pubblicato in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012)
Entrato in vigore il 27 novembre 2012*



Il DM 7 agosto 2012. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, **le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.**
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, **le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.**

1. **La classe individua l'attività principale. → DPR 151/2011 [80 attività]**
2. **La sottoclasse individua l'attività specifica. → DM 7 agosto 2012**
3. **La categoria individua l'iter autorizzativo: → DPR 151/2011 [A/B/C]**

Categoria di rischio	A	B	C
Valutazione progetto	N	S	S
SCIA	S	S	S
CPI	N	N	S



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

Attività	Sottoclasse Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
67	1 A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4 C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone
68	1 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Fino a 50 posti letto;
	2 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²
	3 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture fino a 100 posti letto;
	4 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m ²
	5 C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Oltre 100 posti letto

Novità nella
classificazione



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

Attività	Sottoclasse Categoria DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
1	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h	
2	1 B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa.
	2 C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
3	1 B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Rivendite
	2 B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Depositi fino a 10 m ³
	3 C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Depositi oltre 10 m ³
	4 C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Impianti di riempimento
	5 A	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL fino a 300 kg
	6 B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Rivendite
	7 B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
	8 B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
	9 C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Depositi oltre 1.000 kg
	10 C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	Impianti di riempimento



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

4	1 B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Fino a 2 m ³
	2 C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Oltre i 2 m ³
	3 A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5m ³
	4 B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³
	5 B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³
	6 C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³
	7 C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL oltre i 3 m ³
5	1 B	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Fino a 10 m ³
	2 C	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Oltre i 10 m ³
6	1 A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità ≤ 0,8.
	2 B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa



Il DM 7 agosto 2012. Allegato II. Classificazione delle attività

7	1 C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25/11/1996, n. 624	
8	1 B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	1 B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
	2 C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m ³	Fino a 50 m ³
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m ³	Oltre 50 m ³
11	1 B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m ³	Fino a 100 m ³
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m ³	Oltre 100 m ³
12	1 A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³
	2 B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli rientranti in categoria A)
	3 C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m ³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 50 m ³



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

13	1 A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi $\leq 9 \text{ m}^3$, con punto di infiammabilità $> 65 \text{ }^\circ\text{C}$
	2 B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili
	3 C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri
	4 C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	Tutti
14	1 B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti
	2 C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti
15	1 A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica $> 1 \text{ m}^3$	Fino a 10 m^3
	2 B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica $> 1 \text{ m}^3$	Oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3
	3 C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione $> 60\%$ in volume di capacità geometrica $> 1 \text{ m}^3$	Oltre 50 m^3
16	1 C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a $0,5 \text{ m}^3$	
17	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni	
18	1 B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg , comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

	2 C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi.
19	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	1 C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	1 C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	1 c	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	1 B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
	2 C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	Depositi oltre 100.000 kg
	3 C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;	Mulini per cereali ed altre macinazioni
28	1 C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	1 C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	1 C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	1 C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

32	1 C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	1 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito > 50.000 kg	
34	1 B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2 C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	1 B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg
	2 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Tutti gli altri casi
36	1 B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg
	2 C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg
37	1 B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito > 5.000 kg	Oltre 50.000 kg



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

38	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	1 C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	1 C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	1 A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti
	2 B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
	3 C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti
42	1 B	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva > 200 m ²	Fino a 2.000 m ²
	2 C	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva > 200 m ²	Oltre 2.000 m ²
43	1 B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg
	3 C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa > 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44	1 B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
	2 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
	3 C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa > 5.000 kg	Stabilimenti ed impianti



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

45	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti
46	1 B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa > 50.000 kg	Fino a 100.000 kg
	2 C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa > 50.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	1 B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito > 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa > 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg
	2 C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito > 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa > 10.000 kg;	Oltre 100.000 kg
48	1 B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 m ³	Macchine elettriche
	2 C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 m ³	Centrali termoelettriche
49	1 A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW	Fino a 350 kW
	2 B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW.	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3 C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW.	Oltre 700 kW
50	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti



Il DM 7 agosto 2012. Allegato II. Classificazione delle attività

51	1 B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti
	2 B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
	3 C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti
	4 C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	1 B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
	2 C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
53	1 B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie ≤ 1000 m ²
	2 B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie ≤ 2000 m ²
	3 C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie > 1000 m ²
	4 C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1000 m ² ;	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie > 2000 m ²



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

54	1 B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
55	1 B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3000 m ²	Fino a 5000 m ²
	2 C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3000 m ²	Oltre 5000 m ²
56	1 B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
57	1 C	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	1 B	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di cat. B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
	2 C	Pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62
59	1 C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17 marzo 1995 n° 230)	
60	1 C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione	
61	1 C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]	
62	1 C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. 	



Il DM 7 agosto 2012. Allegato II. Classificazione delle attività

63	1 B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg
	2 C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg
64	1 B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
65	1 B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone
	2 C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone
66	1 A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4 C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto



Il DM 7 agosto 2012. Allegato III. Classificazione delle attività

67	1 A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4 C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone
68	1 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Fino a 50 posti letto;
	2 A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²
	3 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture fino a 100 posti letto;
	4 B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m ²
	5 C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m ²	Oltre 100 posti letto



Il DM 7 agosto 2012. Allegato II. Classificazione delle attività

69	1 A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m ²
	2 B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m ²
	3 C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m ²
70	1 B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda > 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m ²
	2 C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda > 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m ²
71	1 A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone
	2 B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 500 e fino a 800 persone
	3 C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone
72	1 C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.	
73	1 B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m ²
	2 C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m ²
74	1 A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
	2 B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
	3 C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW



Il DM 7 agosto 2012. Allegato II. Classificazione delle attività

75	1 A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse fino a 1000 m ²
	2 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ²
	3 B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²
	4 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ²
	5 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ²
	6 C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta > 1000 m ²	Depositi di mezzi rotabili
76	1 B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti
	2 C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti
77	1 A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Fino a 32 m
	2 B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
	3 C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m	Oltre 54 m
78	1 C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico > 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	
79	1 C	Interporti con superficie > 20.000 m ²	
80	1 A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	




Sezione 3. La valutazione dei progetti o l'asseverazione. La SCIA e i controlli

ai sensi del DPR 1 agosto 2011



DPR 1 agosto 2011, n. 151. Il procedimento autorizzativo



Sezione 4.

Le modalità di presentazione delle istanze. La documentazione allegata

*ai sensi del DM 7 agosto 2012, art. 11, co. 1
e decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012
(Entrato in vigore il 27 novembre 2012)*



Il DM 7 agosto 2012. La modulistica SUAP (articolo 10)

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (DM 7 agosto 2012, articolo 10).



Il decreto DCPST N. 200 del 31/10/2012. Modulistica di p.i. (art. 11)

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012, in vigore dal 27 novembre 2012), sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto (DM 7 agosto 2012, articolo 11, comma 1).



Il decreto DCPST N. 200 del 31/10/2012. La modulistica di p.i.

DCPST/DD n. 200



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 01/08/2011 n°151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, di cui allo stesso decreto;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nella seduta 13 dicembre 2011;

DECRETA

Art. 1

Modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi

Le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151", sono rese sulla base della modulistica di seguito specificata:

- Istanza di valutazione del progetto - mod. PIN 1-2012;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - mod. PIN 2-2012;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2 gpl- 2012;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio - mod. PIN 2.1-2012;

DCPST/DD n. 200



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2.1-gpl-2012;
- Certificazione di resistenza al fuoco - mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI;
- Dichiarazione inerente i prodotti - mod. PIN 2.3-2012 - Dich. PROD.;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell' impianto- mod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.;
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto-mod. PIN 2.5-2012 - Cert. Imp;
- Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - mod. PIN 2.6-2012;
- Dichiarazione di installazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2.7-2012;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - mod. PIN 3-2012;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 3-gpl-2012;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità - mod. PIN 3.1-2012;
- Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 3.1- gpl-2012;
- Istanza di deroga - mod. PIN 4-2012;
- Istanza di nulla osta di fattibilità - mod. PIN 5-2012;
- Istanza di verifiche in corso d'opera - mod. PIN 6-2012;
- Voltura - mod. PIN 7-2012.

Il presente decreto dirigenziale entra in vigore il giorno 27 Novembre 2012.

Roma, li 31 OTT. 2012

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)



Modulistica Prevenzione incendi

- Valutazione dei progetti:
 - PIN 1-2012 Valutazione Progetto:  
Istanza di valutazione del progetto
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
 - PIN 2-2014 S.C.I.A.:  
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 - PIN 2.1-2014 Asseverazione:  
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
 - PIN 2.2-2012 - Cert. REI:  
Certificazione di resistenza al fuoco
 - PIN 2.3-2014 - Dich. Prod.:  
Dichiarazione inerente i prodotti
 - PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:  
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
 - PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.:  
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
 - PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:  
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
 - PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.:  
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
 - PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione:  
Attestazione per depositi di gpl
 - PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:  
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
 - Dichiarazione di rispondenza: 
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)
- Rinnovo periodico di conformità antincendio:
 - PIN 3-2014 Rinnovo periodico:  
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
 - PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo:  
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
 - PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl:  
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
 - PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:  
Dichiarazione per depositi di gpl
- Deroga:
 - PIN 4-2012 Deroga:  
Istanza di deroga
- Nulla Osta di Fattibilità:
 - PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:  
Istanza di nulla osta di fattibilità
- Verifiche in corso d'opera:
 - PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:  
Istanza di verifiche in corso d'opera
- Voltura:
 - PIN 7-2012 Voltura:  



La valutazione del progetto

DPR 1 agosto 2011, art. 3

DM 7 agosto 2012, art. 3



Istanza di valutazione progetto (articolo 3)

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.



Istanza di valutazione progetto. Modello PIN 1-2012

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Spazio per protocollo

marca da bollo
(solo sull'originale)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Il sottoscritto _____
domiciliato in _____
nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____
responsabile dell'attività sotto indicata

Generalità del richiedente

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
relativi all'attività principale: _____
si in _____
La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

Specifiche attività e ubicazione

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:
_____ iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____
con Ufficio in _____

Tecnico incaricato

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO

PAG. 2

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

Informazioni attività

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Descrizione intervento

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I¹ al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: _____)
- Elaborazioni _____ (n. elaborazioni: _____)

Elenco documentazione



Istanza di valutazione progetto. Esempio di modulistica SUAP

ALLEGATO A-6

ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Conforme al Mod. PIN1-2012

Si usa per:
Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate al DPR 151/2011, di tipo B e C (vedasi tabella al quadro 4.1)
Il presente modello si utilizza esclusivamente per le verifiche su progetto; per la SCIA preventiva all'esercizio dell'attività, si utilizza il modello F20
[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
- Prevenzione Incendi - Verifiche su progetto

1. Dati generali dell'intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAP relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

Il sottoscritto (nome e cognome)			
Luogo e data di nascita:		Cod. fiscale	
Domicilio: Comune di	C.A.P.	Provincia	
Indirizzo		N°	
In qualità di	<input type="checkbox"/> titolare della ditta individuale	<input type="checkbox"/> procuratore della persona giuridica sotto specificata	<input type="checkbox"/> persona fisica proprietaria dell'immobile di seguito specificato
Denominazione			
Sede legale: Comune di	C.A.P.	Provincia	
Indirizzo		N°	
Telefono		Cellulare	
Fax	Indirizzo PEC (obbligatorio)		
CHIEDE			
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, di voler disporre la valutazione del progetto allegato, come di seguito individuato			
Per lavori di	<input type="checkbox"/> Nuovo insediamento	<input type="checkbox"/> Modifica attività esistente	
Relativi all'attività principale (descrizione):			
Sita in: Comune di	C.A.P.	Provincia	
Indirizzo		N°	
Le attività oggetto di valutazione sono individuate alle categorie specificate nel seguente quadro:			
A tal fine DICHIARA			
Quanto contenuto nei seguenti quadri			

Generalità del richiedente

Specifiche attività e ubicazione

2. Dati del tecnico incaricato della sottoscrizione della documentazione tecnico - progettuale

Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)	Isritto all'albo della Provincia di	N° Iscrizione
Cognome	Nome	
Studio: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail	
Indirizzo PEC (obbligatorio)		

Tecnico incaricato

3. Fascicolo dell'attività

(per attività già esistenti) Rif.to pratica VV.F n°:

Indicare di seguito i precedenti atti di assenso in materia di prevenzione incendi, acquisiti per la medesima attività o per il medesimo impianto produttivo:

Tipo atto (verifica su progetto, CPI, SCIA, Nulla Osta di fattibilità, verbale di verifica)	Estremi

4. Specifiche dell'attività

4.1 - Individuazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Barrare, nel seguente, elenco, tutti i casi che ricorrono e specificare gli elementi richiesti:

N°	Descrizione attività	Sottoclasse	Cat.	Specificare parametro dimensionale (potenza, superficie, posti letto, n° addetti, ecc.)
<input type="checkbox"/> 1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 50 Nm ³ /h.	1	C	
<input type="checkbox"/> 2	Impianti di compressione e di decompressione del gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	1	B	<input type="checkbox"/> Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa
		2	C	<input type="checkbox"/> Tutti gli altri casi



Istanza di valutazione progetto. Esempio di modulistica SUAP

5. Informazioni generali
5.1 – Informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi
Informazioni attività
5.2 – Indicazioni del tipo di intervento in progetto
Descrizione intervento

8. Note

9. Allegati	
Allega i seguenti documenti tecnici di progetto, debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 07/08/2012	
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento indicato al precedente quadro 6

Elenco documentazione

10. Data e firma dell'interessato	
Luogo e data	
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →	Firma dell'interessato

*N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*



Istanza di valutazione progetto. Documentazione allegata

2. All'istanza sono allegati:

- a) **documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
- b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. **In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

4. **Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere **a firma di professionista antincendio** e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.



Istanza di valutazione progetto. Documentazione tecnica (all. 1)

A - ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

B - ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

AB.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono:

- planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento.
- piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.

C - MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.



La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

DPR 1 agosto 2011, art. 4
DM 7 agosto 2012, art. 4



Controlli di prevenzione incendi [SCIA] (DPR 151/2011, art. 4)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.



Controlli di prevenzione incendi [SCIA] (DPR 151/2011, art. 4)

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.



Controlli di prevenzione incendi [SCIA] (DPR 151/2011, art. 4)

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.



Controlli di prevenzione incendi [SCIA] (DPR 151/2011, art. 4)

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.



Controlli di prevenzione incendi [SCIA] (DPR 151/2011, art. 4, co. 6)

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, **l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.**



Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4)

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie**, oggetto della segnalazione;
 - c) **dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.**
2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.



SCIA. Documentazione allegata

3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
- a) **asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:**
 - 1) **certificazioni e dichiarazioni**, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
 - 2) **per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato**, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
 - b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Modello PIN 2-2014

MOD. PIN 2 - 2014 SCIA

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Spazio per protocollo

PAG. 1

MOD. PIN 2 - 2014 SCIA

PAG. 2

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____

Cognome _____ Nome _____

domiciliato in _____

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

provincia _____ Telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____

Fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

nella sua qualità di _____

qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____

della _____

con sede in _____

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____

comune _____ provincia _____ telefono _____

fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Generalità del titolare

responsabile dell'attività sotto specificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) _____ in data _____ prot. n. _____

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A) _____ in data _____ prot. n. _____

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) _____

(barrare con il riquadro di interesse)

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di _____

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____

sito in _____

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

Specifiche attività e ubicazione

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat. _____

Segna del responsabile dell'attività

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di legge in materia di sicurezza antincendio, in vigore al momento dell'esercizio dell'attività medesima. Allega² alla presente Segnalazione il fascicolo di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno n. 82/2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato. Dichiaro, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Fascicolo documentazione

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____ Provincia _____

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n.° _____ del _____ intestato alla _____

Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006

per un totale di _____ € così distinte:

Attività n. _____	Sottocl./ categoria ³ _____	€ _____
Attività n. _____	Sottocl./ categoria _____	€ _____
Attività n. _____	Sottocl./ categoria _____	€ _____
Attività n. _____	Sottocl./ categoria _____	€ _____
Attività n. _____	Sottocl./ categoria _____	€ _____
Attività n. _____	Sottocl./ categoria _____	€ _____

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome _____ Nome _____

indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____ Provincia _____

telefono _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig. _____

Titolo professionale _____ cognome _____ nome _____

domiciliato in _____

via - piazza _____

n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

provincia _____ telefono _____

fax _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).



SCIA. Esempio di modulistica SUAP

ALLEGATO F-20

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, con relativa asseverazione

D.P.R. n° 151/2011 – art. 4

Conforme ai modelli
PIN2-2012 SCIA
PIN2.1-2012 ASSEVERAZIONE

Si usa per:

Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. n° 151/2011. Il presente modello deve essere trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il tramite del SUAP, prima dell'avvio effettivo dell'attività.

- Per le attività di categoria A, si procede direttamente alla presentazione della SCIA senza alcuna verifica su progetto;
- Per le attività di categoria B e C, prima della presentazione del presente modello deve essere obbligatoriamente esperita la verifica su progetto, mediante la presentazione del modello A6 secondo un procedimento in conferenza di servizi

[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:

- Prevenzione Incendi: SCIA per esercizio attività

1. Dati generali dell'intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAP relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. SCIA

IL SOTTOSCRITTO

(Nome e Cognome del dichiarante)

Luogo e data di nascita:		Cod. fiscale	
Domicilio: Comune di	C.A.P.	Provincia	
Indirizzo		N°	
Telefono		Cellulare	
Fax		E-mail	
In qualità di	<input type="checkbox"/> legale rappresentante o rappresentatore della persona giuridica	<input type="checkbox"/> persona fisica proprietaria	<input type="checkbox"/> titolare di seguito specificato
Denominazione			
Sede legale: Comune di		C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°	
Telefono		Cellulare	
Fax	Indirizzo PEC (obbligatorio)		

In qualità di responsabile dell'attività di seguito specificata

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6 e 21 della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni

Con riferimento alla seguente documentazione:		
<input type="checkbox"/> Progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat. B e C)	Data approvazione:	prot. N°
	Data approvazione:	prot. N°
<input type="checkbox"/> Documentazione tecnica di progetto di cui all'asseverazione allegata (per attività di cat. A)		
<input type="checkbox"/> Documentazione tecnica di progetto di cui all'asseverazione allegata (per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui all'art. 4, comma 6 del D.P.R. n° 151/2011 che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
SEGNALA		
Al sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151, in riferimento al comma 1 del regolamento antincendio vigente, dell'attività di		
(tipo di attività)		
Sita in Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
(per attività già esistenti) Rif.to pratica VV.F n°:		
Le attività oggetto della segnalazione sono individuate alle categorie specificate nel seguente quadro 3		
DICHIARA		
→ Sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.		
Allega alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-9-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.		
→ Che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:		
Nominativo:		
Ubicazione: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°

Ubicazione

Obblighi di esercizio

Fascicolo documentazione

3. Specifiche dell'attività

3.1 – Fascicolo dell'attività

Indicare di seguito i precedenti atti di assenso in materia di prevenzione incendi, acquisiti per la medesima attività o per il medesimo impianto produttivo:

Tipo atto (verifica su progetto, CPI, SCIA, Nulla Osta di fattibilità, verbale di verifica)	Estremi

Specifiche attività



Asseverazione. Esempio di modulistica SUAP

Allegato A – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio

IL SOTTOSCRITTO		
Qualifica (Ing., Arch., Geom., ecc.)	Iscritto all'albo della Provincia di	N° Iscrizione
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Data di nascita	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società Studio: Comune di _____ Prov. _____		
Indirizzo		N°
Telefono	Cellulare	
Fax	Indirizzo PEC (obbligatorio)	
Consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 355 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto		
I lavori di	<input type="checkbox"/> Nuovo Innesadimento	<input type="checkbox"/> Modifica attività esistente
Relativi all'attività (descrizione):		
Sita in Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		
Individuata di seguito:		
n°	Sottoscrizione	Categoria
VISTO l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate; VISTA la documentazione tecnica di seguito indicata:		
<input type="checkbox"/> Progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat. B e C)	Data approvazione:	prot. N°
	Data approvazione:	prot. N°
<input type="checkbox"/> Documentazione tecnica di progetto di cui all'asseverazione allegata (per attività di cat. A) <input type="checkbox"/> Documentazione tecnica di progetto e dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegata (per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui all'art. 4, comma 6 del D.P.R. n° 151/2011 che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
VISTE le norme tecniche di prevenzione incendi applicate con l'attività VISTA la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio		
ASSEVERA		
La conformità della/e attività sopra indicata/e ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio		

Generalità del tecnico

Tipo intervento, specifiche attività e ubicazione

Responsabilità del tecnico

Il sottoscritto dichiara altresì aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, all'obbligo di comunicare al committente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma del tecnico incaricato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

Distinta della documentazione tecnica allegata			
<p>N.B: In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa. La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero delle polizze allegate (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazioni/dichiarazioni non presentate).</p> <p>La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all'eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.</p>			
<input type="checkbox"/> 1 – Documentazione progettuale			
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica	N° atti:	Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici (disegni, sezioni, ecc.)		
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (mod. PIN 2.6)		
<input type="checkbox"/> 2 – Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esecuzioni in acciaio, in legno e in cemento, e di altri elementi			
<input type="checkbox"/>	N° attestati		
<input type="checkbox"/> 3 – Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e di dispositivi di protezione delle porte			
<input type="checkbox"/>	N° attestati		
<input type="checkbox"/> 4 – Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, così distinte:			
<p>DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/ISPONENZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.l.(DC) DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/ISPONENZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.l.(DI) CERTIFICAZIONI DI REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.l.(CI)</p> <p>La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazioni/dichiarazioni non presentate)</p>			
	DC	DI	CI
<input type="checkbox"/> 4.I	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.II	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.III	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.IV	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.V	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.VI	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.VII	n°	n°	n°
<input type="checkbox"/> 4.VIII	n°	n°	n°

PIN 2.6-2012 NAR

Documentazione tecnica

Documentaz. progettuale

PIN 2.2-2012 CERT REI

PIN 2.3-2014 DICH PROD

Impianti rilevanti antincendio

PIN 2.5-2014 CERT-IMP

PIN 2.4-2012 DICH-IMP

DICH CONF. 37/2008

Altra documentazione



SCIA. I depositi di GPL fino a 5 mc

4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc, **non a servizio di attività soggette**, la segnalazione deve contenere:

- a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) **specificazione della attività soggetta**, oggetto della segnalazione;
- c) **dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.**

5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:

- a) **dichiarazione di installazione**, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- b) **attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa** che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, **della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio**;
- c) **planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa** che procede all'installazione del deposito;
- d) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



SCIA GPL (fino a 5 mc). Modello PIN 2-GPL-2014

MOD. PIN 2_GPL_2014 SCIA

PAG. 1

MOD. PIN 2_GPL_2014 SCIA

PAG. 2

Rif. Pratica V.V.F. n. _____

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011)

Il sottoscritto _____
Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ Comune _____
provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Generalità del titolare

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni,

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di:
Deposito di GPL in n° _____ serbatoi fissi _____
- Capacità complessiva (in m³) _____
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m³):
serbatoio da _____ m³ _____
serbatoio da _____ m³ _____
sita in _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
provincia _____ telefono _____

Specifiche attività e ubicazione

Individuata al n. 4 sott. 3 cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto

¹ A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;
A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale di essere consapevole e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività per i quali, in base alle norme vigenti, le limitazioni e le prescrizioni delle autorità competenti in materia di sicurezza antincendio, in relazione all'attività medesima.

Allega la documentazione prevista all'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012 nonché, in caso di serbatoio concesso in comodato, l'impegno, di cui al riquadro sottostante, a firma della ditta distributrice di GPL.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 marzo 2008, di cui è in possesso l'autore della presente segnalazione, è in fascicolo, custodito presso l'indirizzo di seguito indicato e sarà reso prontamente disponibile in occasione del controllo delle autorità competenti.

_____ Nominativo _____
_____ Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____

Attestato di versamento n. _____ del _____ intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006
per un totale di € _____ così distinte:
attività n. 4 Sott. 3 Cat. A _____ € _____

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

_____ Cognome _____ Nome _____
_____ Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____
_____ telefono _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
_____ Data _____ Firma _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE, A CURA DELLA DITTA DISTRIBUTTRICE DI GPL, IN CASO DI SERBATOIO CONCESSO IN COMODATO
Il sottoscritto _____ cognome _____ nome _____ in qualità di rappresentante e per conto
della ditta distributrice di G.P.L. così individuata:
_____ C.F./P.I. _____ codice fiscale o partita iva ditta, impresa, società _____
con sede _____ Via-piazza _____ n. civico _____ Cap _____
_____ Comune _____ provincia _____ telefono _____
si impegna ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
_____ Data _____ Firma del rappresentante della ditta distributrice _____



Attestazione per GPL (fino a 5 mc). Modello PIN 2.1-GPL-2014

MOD. PIN_2.1.GPL_2014 ATTESTAZIONE

PAG. 1

MOD. PIN_2.1.GPL_2014 ATTESTAZIONE

PAG. 2

Rif. Pratica VV.F. n.

ATTESTAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto ⁽¹⁾

Titolo professionale		Cognome		Nome	
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine Collegio ⁽²⁾		n. iscrizione			
in qualità di ⁽³⁾		provincia		data d'atto	
con ufficio/sede in		c.a.p.		comune	
		provincia		telefono	
fax		indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

Generalità del tecnico abilitato/
responsabile tecnico impresa

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto :

i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente

con attività sito in:

c.a.p.		comune		provincia	
indirizzo		telefono		fax	

individuata al n./cat. 4 s. c. 5 la A del D.P.R. 03/2001 n. 137 e in relazione alla attività di cui all'Allegato I del predetto Decreto.

Tipo intervento, specifiche
attività e ubicazione

VISTI

- la documentazione tecnica di cui alla distinta allegata;
- la normativa tecnica di prevenzione incendi, valutata ai fini della presente attestazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente attestazione;

Attestazione conformità

LA CONFORMITÀ DELLA ATTIVITA' SOPRAINDICATA AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Timbro
Professionale
o dell'Impresa

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

(In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti ampliate o modificate)

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità della attività alla normativa vigente.

1. DOCUMENTAZIONE TECNICA (a firma di tecnico abilitato o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito)

Planimetria del deposito in scala _____ (non inferiore a 1:100)

2. DICHIARAZIONE

Dichiarazione di installazione, di cui al DM 22.1.07 n. 31, allegata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11.2.1998 n. 32

3. Eventuale altra documentazione (specificare):

Documentazione tecnica
allegata

Data

Timbro
Professionale
o dell'Impresa

Firma ⁽¹⁾

ATTESTAZIONE PER DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M³
non a servizio di attività di cui all'allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151



Installazione per GPL (fino a 5 mc). Modello PIN 2.7-GPL-2012

MOD. PIN 2.7 GPL_ DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE

PAG. 1

MOD. PIN. 2.7.GPL-2012 DICHIARAZIONE INSTALLAZIONE

PAG 2 DI 2

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO PER G.P.L.,
IN DEPOSITI SINO A 5 M³ DI CAPACITA' COMPLESSIVA, DI CUI AL DM 22.01.08, n° 37
RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4, DEL D. LGS. 11.02.98, N° 32.
(Serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del dpr 151/11)

Il sottoscritto: _____
in qualità di _____ della ditta _____
con ufficio/sede in _____

**Generalità del responsabile
azienda distributrice/
impresa installatrice**

in relazione alla installazione del serbatoio di g.p.l.²

Matricola: _____ n° di fabbrica: _____

costruttore: _____

capacità _____ m³

tipo e modalità di installazione: _____

presso l'utenza di seguito specificata: _____

cognome e nome / ditta: _____

Via _____

comune: _____ provincia: _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e, in particolare, di aver:

Dichiarazione conformità

A) osservato la regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto del ministero dell'interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

- B) installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo ed al tipo di installazione;
- C) controllata l'installazione del serbatoio ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa;
- D) informato l'utente sull'osservanza di specifici obblighi, divieti, e limitazioni finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

DATA

IL DICHIARANTE
(Timbro e firma)

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

L'UTILIZZATORE DEL SERBATOIO
(se diverso dal proprietario)

DATA

N.B. Le modalità di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.



SCIA. Le modifiche sostanziali. Con aggravio del rischio

6. **In caso di modifiche** di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, **che comportino aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.



SCIA. Le modifiche sostanziali. Senza aggravio del rischio

7. **In caso di modifiche** di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, **che non comportino aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:

a) **asseverazione**, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, **alla quale sono allegate:**

1) **relazione tecnica e elaborati grafici conformi** a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché **dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;**

2) **certificazioni o dichiarazioni**, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.

b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



La dichiarazione di non aggravio. Il modello PIN 2.6-2012 NAR

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO (art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto			
Titolo professionale		Cognome	Nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio		n. iscrizione	
com. ufficio in		provincia	
c.a.p.		comune	provincia
fax		indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

Generalità del tecnico abilitato

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in		indirizzo	n. civico	c.a.p.
comune		provincia	telefono	
Le attività oggetto della modifica sono/di natura (n.°/s.°) (art. 4)				

Attività e ubicazione

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) _____;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA ² presentate	1
	Data presentazione
	1
	Data presentazione

a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.

(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)

Sintetica analisi del rischio

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

<input type="checkbox"/>	n°	_____	_____
		Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)
<input type="checkbox"/>	n°	_____	_____
		Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

_____	_____	_____
Data	Timbro Professionale	Firma



SCIA. Le modifiche non sostanziali

8. **Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi** sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. **Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV** del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.



SCIA. Le modifiche sostanziali (allegato 4)

MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.



SCIA. Le modifiche sostanziali (allegato 4)

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- i. incremento della potenza o della energia potenziale;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

- i. incremento del numero degli occupanti eccedente rispetto al sistema di vie d'uscita;
- ii. modifica delle tipologie o distribuzione degli occupanti (anziani, bambini, disabili, ...);
- iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.



SCIA. Le modifiche

Modifiche con
aggravio delle
preesistenti
condizioni di
sicurezza
antincendio



*Nuova valutazione
progetto + SCIA*

Modifiche
sostanziali
(senza aggravio)



*SCIA +
dichiarazione non
aggravio*

Modifiche non
sostanziali



*Attestazione
di rinnovo +
comunicazione*



SCIA. Certificazioni e dichiarazioni (all. 2)

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, **sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio**, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it>



SCIA. Certificazione di resistenza al fuoco (all. 2)

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti (**PIN 2.2-2012 CERT-REI**), a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ...

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" così come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007 - Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.



Le certificazioni. La resistenza al fuoco. PIN 2.2-2012 – CERT-REI

MOD.PIN 2.2 – 2012_ CERT.REI

PAG. 1

MOD.PIN 2.2 – 2012_ CERT.REI

PAG. 2

Rif. Pratica VV.F. n. _____

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Il sottoscritto professionista antincendio _____
iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____
Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____

comunicazione _____
c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l'attività:

_____ identificazione dell'edificio, complesso, etc.

sito in _____ piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____

di proprietà di _____ comune _____ provincia _____ telefono _____

con sede in _____ ditta, società, ente, impresa, etc.

via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____

Comune _____ provincia _____ telefono _____

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati **in opera**, nel seguito specificati, e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.

Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme all'elenco di tutta la documentazione resa necessaria per la valutazione suddetta.

Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle **reali caratteristiche riscontrate in opera** e relative a:

- numero e posizione
- geometria
- materiali costitutivi
- condizioni di incendio
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

La presente certificazione è composta da n. _____ pagine e da n. _____ tavole grafiche riepilogative, _____

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

Pagine ed elaborati

TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione ¹	classe di resistenza al fuoco

_____ sintetica descrizione dell'elemento tipo ²		
_____ tipo di valutazione condotta		
<input type="checkbox"/> metodo sperimentale	<input type="checkbox"/> metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	<input type="checkbox"/> metodo analitico
Elenco allegati _____		

Elemento certificato

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco

_____ sintetica descrizione dell'elemento tipo		
_____ tipo di valutazione condotta		
<input type="checkbox"/> metodo sperimentale	<input type="checkbox"/> metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	<input type="checkbox"/> metodo analitico
Elenco allegati _____		

N.B. Per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella.

_____ Data _____
_____ Firma del professionista _____
_____ Timbro Professionale _____

¹ La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L'individuazione degli elementi tipo deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti).



SCIA. Certificazione di reazione al fuoco (all. 2)

2 - PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste (**PIN 2.3-2014 DICH-PROD**), **a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio**, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 **Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE** delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, **devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.**



Le certificazioni. I prodotti per. PIN 2.3-2014 – DICH-PROD

MOD. PIN-2.3_2014_DICH_PROD

PAG. 1

MOD. PIN-2.3_2014_DICH_PROD

PAG. 2

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE¹

Il sottoscritto _____

iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____
ordine / collegio professionale

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs
139/06.

con ufficio in _____
via - piano n. civico

_____ n. civico

_____ telefono

_____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 390/2001 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:

_____ identificazione dell'edificio, complesso, etc.

sito in _____
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

_____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p.

_____ Comune _____ provincia _____ telefono

di proprietà di _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p.

_____ Comune _____ provincia _____ telefono

Generalità del tecnico
abilitato/professionista
antincendio

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati²,
avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l'elenco riportante i riferimenti per l'individuazione degli stessi.

La presente certificazione è composta da n. _____ pagine e da n. _____ tavole grafiche
riepilogative.

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

Pagine ed elaborati

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Sintesi descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.	
numero identificativo	Elemento certificato
Elenco allegati ⁴ :	
<input type="checkbox"/> dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)	
<input type="checkbox"/> copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)	
<input type="checkbox"/> certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984	
<input type="checkbox"/> rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE	
<input type="checkbox"/> dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore	
<input type="checkbox"/> dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011	
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	

N.B. Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella

Data _____

Firma del professionista _____



SCIA. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (all. 2)

3 – IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:

- a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**;
- b) protezione contro le **scariche atmosferiche**;
- c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **gas**, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti**;
- e) **riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione**, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) **estinzione o controllo incendi/esplosioni**, di tipo automatico e manuale;
- g) **controllo del fumo e del calore**;
- h) **rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme**.



SCIA. Certificazione degli impianti (all. 2)

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla **Dichiarazione di Conformità** di cui all'articolo 7 del citato decreto (*DiRi se ante 27/03/2008*). Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del 37/2008 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una **dichiarazione (PIN 2.4-2012 DICH-IMP), a firma dell'installatore**, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. **Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto** e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una **certificazione (PIN 2.5-2014 CERT-IMP), a firma di professionista antincendio**, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni d'uso e manutenzione dello stesso impianto. **Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.**



Impianti esenti DC. Modelli PIN 2.5-2014 CERT e PIN 2.4-2012 DICH

MOD. PIN 2.5 - 2014 CERT.IMP.

PAG. 1

MOD. PIN 2.4 - 2012 DICH. IMP.

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Rif. Pratica VV.F. n. _____

CERTIFICAZIONE DI RISPONDEZZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO¹

Il sottoscritto professionista antincendio _____
Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
 iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ con il numero _____
 iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____
 con ufficio in _____ n. iscrizione _____
c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____ n. civico _____
 ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e dal DM 7.8.2012, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell'impianto sotto riportato, inteso come:

Generalità del professionista antincendio

nuovo impianto ampliamento altro (specificare): _____
 installato presso _____
identificazione dell'edificio, complesso, etc. _____
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione _____
 sito in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
 di proprietà di _____ ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
 con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con una sola tipologia)⁽¹⁾:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL' ENERGIA ELETTRICA; | <input type="checkbox"/> impianto di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; |
| <input type="checkbox"/> impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; | <input type="checkbox"/> impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; |
| <input type="checkbox"/> impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | <input type="checkbox"/> impianto di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; |
| <input type="checkbox"/> impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | <input type="checkbox"/> impianto di RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio; |
| | <input type="checkbox"/> impianto di SEGNALE ALLARME INCENDIO. |

Tipo impianto

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO¹

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore _____
Cognome _____ Nome _____
 domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
 nella sua qualità di _____ telefono _____ titolare, legale rappresentante _____
 dell'impresa _____ operante nel settore _____ elettrico, protezione antincendio, etc. _____
 con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
indirizzo _____ telefono _____
 P. IVA _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
 iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581
 della C.C.I.A.A. di _____ Partita Iva _____ n° _____
provincia _____
 ovvero _____

Generalità installatore

specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
 esecutrice dell' impianto sotto riportato, inteso come:
 nuovo impianto ampliamento altro (specificare): _____
 commissionato da: _____
 installato presso: _____
identificazione dell'edificio, complesso, etc. _____
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione _____
 sito in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ telefono _____
 di proprietà di _____
 con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
Comune _____ provincia _____ Telefono _____ posta elettronica certificata _____

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con una sola tipologia)⁽¹⁾:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL' ENERGIA ELETTRICA; | <input type="checkbox"/> impianto di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; |
| <input type="checkbox"/> impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; | <input type="checkbox"/> impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; |
| <input type="checkbox"/> impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | <input type="checkbox"/> impianto di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; |
| <input type="checkbox"/> impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI; | <input type="checkbox"/> impianto di RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio; |
| | <input type="checkbox"/> impianto di SEGNALE ALLARME INCENDIO; |

Tipo impianto



L'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

DPR 1 agosto 2011, art. 5

DM 7 agosto 2012, art. 5



Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5)

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie**, oggetto della attestazione;
 - c) **dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.**



Attestazione di rinnovo periodico. Documentazione allegata

2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
- a) **asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;**
 - b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Asseverazione per rinnovo. Modello PIN 3.1-2014

MOD. PIN 3.1 -2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

PAG. 1

mod. PIN3.1 -2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

PAG. 2

Rif. Pratica VV.F. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio _____		_____	
iscritto al _____		_____	
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____		_____	
con ufficio in _____		_____	

Generalità del professionista antincendio

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

sita in _____			

Specifiche attività e ubicazione

ha effettuato in data: _____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

RIVULSIONE DI FUMO, CALORE, ANTINCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

SEGNALEZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: _____

ALTRO, SPECIFICARE: _____

⁽²⁾ con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con il riquadro di interesse)

B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL'ALLEGATO, "Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione"

(barrare con il riquadro di interesse)

Prodotti protezione passiva

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA¹ richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

_____ Data _____

Timbro
Professionale

_____ Firma _____

Segelo del professionista



Attestazione di rinnovo periodico. Esempio di modulistica SUAP

non compilare

MODELLO F - 8 Rinnovo di atti abilitativi

Si usa per:
La presente dichiarazione va presentata quale modello a sé stante, e si applica per tutti i titoli abilitativi per i quali la norma di settore prevede una validità temporale determinata e la possibilità di rinnovo alla scadenza. In assenza di variazioni, il titolo abilitativo si intende rinnovato dal momento di presentazione della presente dichiarazione.
→ Il rinnovo non è applicabile ai titoli abilitativi edilizi e a quelli esclusi dalla competenza del SUAP.
Per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) occorre compilare una DUAAP completa e avviare un procedimento in conferenza di servizi.
[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello comporta l'attivazione degli endoprocedimenti corrispondenti ai titoli abilitativi oggetto di rinnovo

Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive

* CAMPO OBBLIGATORIO

del comune di *

1. Dati dell'interessato	
IL SOTTOSCRITTO	
Cognome: *	Nome: *
Data di nascita: *	Luogo di nascita: *
Codice fiscale:	
Cittadinanza: *	
Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)	
Residenza Comune di: *	C.A.P. * Provincia: *
Indirizzo: * N° *	
Telefono:	Cellulare: *
Fax:	E-mail:
In qualità di (nome, cognome, indirizzo) (se rappresentante del titolare e giudice sotto specificata)	
Denominazione	
Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)	Iva:
Sede legale comune di	C.A.P. Provincia:
Indirizzo: N°	
Telefono:	Cellulare:
Fax:	E-mail:
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di	Al registro: N°
Indirizzo PEC * (Obbligatorio)	
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000	
DICHIARA	
Quanto contenuto nei seguenti quadri:	

Generalità del titolare

2. Dati dei titoli abilitativi soggetti a rinnovo			
Denominazione del titolo abilitativo (es. autorizzazione agli scarichi, classificazione struttura ricettiva, titoli abilitativi igienico-sanitari, CPI o SCIA di prevenzione incendi, ecc.)	Estremi *	Ente competente *	Data di scadenza *

3. Dichiarazione di situazione non mutata	
Il sottoscritto DICHIARA altresì	
<input type="checkbox"/>	Che l'attività è attualmente in esercizio, e prosegue senza variazioni di alcun genere rispetto alla situazione assentita con l'atto abilitativo riportato al precedente quadro 2, in ordine alle caratteristiche strutturali, impiantistiche ed alle modalità di esercizio.
<input type="checkbox"/>	Che gli impianti tecnologici, i macchinari e le attrezzature installati presso l'impianto produttivo indicato al precedente quadro 1 non sono mutati rispetto alla situazione assentita, che sono in perfetta efficienza e in buono stato di conservazione.
<input type="checkbox"/>	Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SUAP e per esso all'Ente competente ogni variazione qualitativa e quantitativa del ciclo produttivo, degli impianti, delle attrezzature, delle provviste, degli impianti impiantistici abilitativo di cui trattasi.
<input type="checkbox"/>	Di essere consapevole di aver presentato il titolo abilitativo in sede di rinnovo, per il quale non sono stati presentati allegati. Anni
Verificare, presso il SUAP e l'Ente competente per i titoli abilitativi soggetti a rinnovo, la necessità di inoltrare uno o più allegati.	
→ N.B.: In caso di variazioni rispetto alla situazione assentita, non è possibile avvalersi della facoltà di rinnovo mediante la presentazione del presente modello. Sarà infatti necessario acquisire un nuovo titolo abilitativo, presentando la DUAAP corredata da nuove dichiarazioni di conformità a firma di tecnici abilitati, secondo le procedure ordinarie.	

Assenza di variazioni

4. Note

Dimensione massima 400 caratteri

5. Data e firma	
Luogo: *	Data: * 03/07/2014
Documento da firmare digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82	
Firma dell'interessato *	
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->	
N.B. In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAP.	

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Attestazione di rinnovo periodico. Esempio di modulistica SUAP

Allegato A - Dichiarazioni specifiche per il rinnovo periodico di un Certificato/SCIA di Prevenzione Incendi

IL SOTTOSCRITTO	
Cognome:	Nome:
I cui dati anagrafici completi sono indicati al precedente quadro 1, in qualità di responsabile dell'attività sotto specificata consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi	
DICHIARA	
→ L'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato, con le SCIA (o CPI o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art. 11, commi 5 e 6 del DPR 151/2011), di seguito indicate:	
1	Estremi di presentazione:
2	Estremi di presentazione:
3	Estremi di presentazione:
Relative all'attività principale di seguito individuata:	
Tipo di attività (es. albergo, scuola, centrale termica, ecc.)	
Indirizzo:	N°
Residenza	C.A.P.
Comune di:	Provincia:
Identificata con numero di pratica VV.F.	
Individuata nell'elenco allegato al D.P.R. n° 151/2011 al seguente n°/sottoclasse/cat:	
Numero:	Sottoclasse:
E comprendente anche le attività di cui seguono n°/sottoclasse/cat:	
Numero:	Sottoclasse:
→ di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima	
→ di aver adempiuto alobbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, gli impianti di sicurezza incendi e gli impianti di sicurezza antincendio adottate, di sottoporli ai verifiche di controllo (gli interventi di manutenzione) in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore	
A.1 – Asseverazione	
Indicare se	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto allega asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 07.08.2012, a firma di professionista antincendio
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto non allega asseverazione a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco
A.2 – Allegati	
Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012 (specificare di seguito numero e tipologia dei documenti allegati)	

Specifiche attività e ubicazione

Obblighi di esercizio

A.3 – Pagamento oneri e diritti (sezione obbligatoria)		
N.B: Per tutte le pratiche è obbligatorio compilare il presente quadro e allegare la ricevuta del versamento sotto indicato		
Riportare di seguito l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi inerenti il progetto di cui trattasi (come indicate al quadro 4.1), indicando accanto a ciascuna l'importo del versamento, nella misura vigente		
Attività n°	Sottoclasse / Categoria (*)	Importo dovuto
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		Totale €
Pagamento effettuato con il versamento n°		Data versamento
Ai sensi del d.lgs. 139/2006, il pagamento è stato effettuato sul c/c intestato alla tesoreria prov.le dello Stato di		
(*) Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 07/08/2012		
A.4 – Data e firma		
Luogo		Data 03/07/2014
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82		
Firma dell'interessato		
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →		



Asseverazione per rinnovo. Esempio di modulistica SUAP

Allegato B – Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.M. Interno 07/08/2012)

Il presente allegato deve essere sottoscritto solo nei casi indicati al precedente quadro A.1

**IL SOTTOSCRITTO
professionista antincendio**

Qualifica (Ing., Arch., Geom., ecc.)	Isritto all'albo della Provincia di	N° iscrizione
Isritto negli elenchi del Min. dell'Interno di cui all'art. 16, c. 4 del D.Lgs. n° 139/2006, con codice:		
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Città (di nascita)	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società		
Studio comune e d.	C.A.P.	N°
Indirizzo	N°	
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail	

**Generalità del
professionista antincendio**

A seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

Cognome	Nome
Tipo di attività (es. albergo, scuola, centrale termica, ecc.)	
Indirizzo:	N°
Comune di:	C.A.P.
Soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA (e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151):	
Data di presentazione	A firma di (responsabile dell'attività)
Data di presentazione	A firma di (responsabile dell'attività)
Ha effettuato un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati	
Data di esecuzione del sopralluogo:	

**Specifiche attività e
ubicazione**

B.1 - Impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio
(con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione)

Estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale, della seguente tipologia:

Controllo del fumo e del calore, della seguente tipologia:

Rivelazione di fumo, calore, gas incendio, del seguente tipo/legenda:

Segnalazioni e allarme incendio, della seguente tipologia:

Altro, specificare:

Impianti protezione attiva

B.2 - Prodotti e sistemi per la protezione passiva di cui al D.M. 16.2.2007, punto a.3 dell'allegato. "Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione"

Prodotti protezione passiva

B.3 - Asseverazione

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

B.4 - Data e firma

Luogo _____ Data 03/07/2014

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma del professionista

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

Cronologia degli aggiornamenti del modello: F8		
Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
24/08/2014	Modificata la struttura informatica del modello	Solo per i procedimenti di classificazione delle strutture ricettive
12/02/2014	Modificato il frontespizio	No
04/06/2013	Modificato il quadro 2 con l'indicazione del CPI o SCIA antincendio; Modificato il quadro 3 con l'indicazione della necessità eventuale di allegati; Eliminato il quadro 4 e sostituito con un campo note; aggiunti gli allegati A e B per i rinnovi di CPI / SCIA antincendio	Sì
23/07/2012	Modificata l'intestazione, con l'indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti connessi Eliminato il rimando alla compilazione del modello F16	No
06/06/2012	Specificata, nelle avvertenze sotto il frontespizio, la non applicabilità del modello ai titoli abilitativi esclusi dalla competenza del SUAP	No



Attestazione di rinnovo periodico. I depositi di GPL fino a 5 mc

3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc **non a servizio di attività soggette**, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **specificazione della attività soggetta**, oggetto della attestazione;
 - c) **dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.**

4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
 - a) **dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;**
 - b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



La deroga

DPR 1 agosto 2011, art. 7
DM 7 agosto 2012, art. 6



Istanza di deroga (articolo 6)

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell' istanza di deroga;**
 - c) **disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;**
 - d) **specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);**
 - e) **descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.**



Deroga. Modello PIN 4-2012

MOD. PIN 4 - 2012 DEROGA

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Spazio per protocollo

marca da bollo
(solo sull'originale)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Provincia

Il sottoscritto _____
domiciliato in _____
nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____

Cognome _____ Nome _____
Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ codice fiscale della persona fisica _____
C.F. _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Generalità del richiedente

responsabile dell'attività _____
sita in _____
La/e attività oggetto di deroga (barrare con il riquadro di interesse):
 risultano individuate le attività di cui all'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151
 non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
provincia _____ telefono _____

Specifiche attività e
ubicazione

RIVOLGE ISTANZA

ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

DEROGA

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

MOD. PIN 4 - 2012 DEROGA

PAG. 2

DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA

Attività n. _____ Disposizione _____ legge/decreto n. _____ Articolo/ Punto _____	Descrizione della situazione da derogare	
Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare	Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>

Disposizioni da derogare

Attività n. _____ Disposizione _____ legge/decreto n. _____ Articolo/ Punto _____	Descrizione della situazione da derogare	
Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare	Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>

Motivi della deroga e
misure compensative

Nel caso in cui le attività e/o i punti da derogare siano più di 2 allegare ulteriore copia della seconda facciata MOD. PIN 4 2012.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, integrati da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: _____)
- Elaborati grafici (n. elaborati: _____)



Istanza di deroga. Documentazione allegata

2. All'istanza sono allegati:

- a) documentazione tecnica, **a firma di professionista antincendio**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. **In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), **a firma di professionista antincendio**, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.



Il Nulla Osta di Fattibilità

DPR 1 agosto 2011, art. 8
DM 7 agosto 2012, art. 7



Istanza di Nulla Osta di Fattibilità (articolo 7)

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie**, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
 - c) **indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.**
2. All'istanza sono allegati:
 - a) **documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
 - b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Nulla Osta di Fattibilità. Modello PIN 5-2012

Rif. Pratica V.V.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
---------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Provincia _____

Il sottoscritto _____ Cognome _____ Nome _____
 domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
 C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
 provincia _____ telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
 nella sua qualità di _____
 della _____ ragione sociale ditta, impresa, min. società, associazione, etc. _____
 con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
 comune _____ provincia _____ telefono _____
 fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
 responsabile dell'attività sotto indicata

Generalità del richiedente

CHIEDE

ai sensi dell'art. 8 del DPR 01/08/2011 n. 151 il
NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
 (barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____ tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____
 sito in _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
 Le attività oggetto della istanza sono individuate ai n./sotto classe/ cat. _____

Specifiche attività e ubicazione

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

 Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
 iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____
 con Ufficio in _____ indirizzo _____ n. civico _____
 c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
 fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

L'istanza è limitata ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo di fumo, calore o vapore;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro (specificare) _____

Aspetti oggetto di NOF

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITA' SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Informazioni attività

c) INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI OGGETTO DELL'ISTANZA

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto, debitamente firmati, coerenti con quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, che evidenzino gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza:

- Relazioni tecniche (n. relazioni _____)
- Elaborati grafici (n. elaborati _____)

Elenco documentazione



Le verifiche in corso d'opera

DPR 1 agosto 2011, art. 9
DM 7 agosto 2012, art. 8



Istanza di verifiche in corso d'opera (articolo 8)

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del richiedente** o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
 - b) **referimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;**
 - c) **indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.**
2. All'istanza sono allegati:
 - a) **documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato**, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
 - b) **attestato del versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Verifiche in corso d'opera. Modello PIN 6-2012

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
--------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

Il sottoscritto _____
 domiciliato in _____
 nella sua qualità di _____
 della _____
 con sede in _____
 responsabile dell'attività sono specificata.

Generalità del richiedente

CHIEDE
 ai sensi dell'art. 9 del DPR 01/08/2011 n. 151,
LA VERIFICA IN CORSO D'OPERA

all'attività _____
 sita in _____
 La/e attività oggetto della verifica sono in relazione ai n. _____
 con progetto/i approvato/i dal Comando VV.F. _____ in data _____ prot. n. _____

Specifiche attività e ubicazione

Estremi approvazioni

L'istanza è riferita ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;

Aspetti oggetto di VCO

- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro (specificare) _____

Si allega la documentazione tecnica debitamente firmata, illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera, così distinta:

Documentazione tecnica

Ricevuta di versamento n. _____ del _____ intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € _____ così distinte:

attività n. _____	€ _____

Indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

_____ Cognome _____ Nome _____
 _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____ provincia _____
 _____ telefono _____ fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

Data _____ Firma _____
 N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione della richiesta. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____ Firma _____



La voltura

DM 7 agosto 2012, art. 9



Voltura (articolo 9)

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione **mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.**
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) **generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;**
 - b) **specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione,** nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
 - c) **impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività** indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
 - d) **l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.**



Voltura. Esempio di modulistica SUAP

MODELLO F - 10

Variazioni dell'intestazione dei titoli abilitativi

Richiesta proroga termini di validità del titolo edilizio

Conforme al modello PIN7-2012 - VOLTURA

Il presente modello, utilizzabile quale modulo a sé stante, è utile per i seguenti casi:

- variazione di intestazione di un titolo abilitativo (fatta eccezione per i titoli per l'esercizio di attività, che configurano l'ipotesi di subingresso);
- richiesta di proroga dei termini di validità di un titolo abilitativo di natura edilizia (art. 15, comma 2 del D.P.R. n° 380/2001)

[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello comporta l'attivazione degli endoprocedimenti corrispondenti ai titoli abilitativi a cui si riferisce

1. Dati dell'interessato			
IL SOTTOSCRITTO			
Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Luogo di nascita:	
Codice fiscale:			
Cittadinanza:			
Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.):			
Residenza: Comune di:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°:
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
In qualità di <input type="checkbox"/> titolare della ditta individuale <input type="checkbox"/> legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata			
Denominazione Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.):		P. I.V.A.:	
Sede legale: Comune di:		C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:			N°:
Telefono:		Cellulare:	
Fax:		E-mail:	
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di:		Al registro:	N°:
Cognome:		Nome:	
Data di nascita:		Luogo di nascita:	
In qualità di <input type="checkbox"/> titolare della ditta individuale <input type="checkbox"/> legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata			
Denominazione Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.):		C. Fiscale / Partita IVA:	
Indirizzo PEC (obbligatorio):			
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del prechtrato D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L.R. n° 3/2008 e dall'art. 19 della Legge n° 241/1990			

Generalità del nuovo responsabile

2. Dati generali dell'intervento o dell'attività		
In relazione alla pratica sotto specificata:		
<input type="checkbox"/> Pratica in immediato avvio	Data di presentazione della DUAAP:	
<input type="checkbox"/> Pratica in conferenza di servizi	N° Protocollo / Pratica SUAP:	
<input type="checkbox"/> Altre tipologie di procedimento amministrativo ordinario	Provvedimento unico n°:	Del:
Descrizione sintetica dell'intervento/attività:		
Ubicazione:		
Per interventi edilizi specificare:	<input type="checkbox"/> Lavori non ancora avviati	Data di inizio effettivo dei lavori:
	<input type="checkbox"/> Lavori in corso di esecuzione	Estremi della comunicazione di inizio lavori (modello F-3):

3. Finalità della comunicazione	
3.1 - Variazione del soggetto titolare del titolo abilitativo	
<input type="checkbox"/> Comunica di essere subentrato nella titolarità dei titoli abilitativi di seguito specificati:	
(es. titolo abilitativo edilizio, paesaggistico, di prevenzione incendi, per gli scarichi, per emissioni in atmosfera, per realizzazione ed esercizio linee elettriche, ecc.)	
TIPO DI ATTO ABILITATIVO	ESTREMI
<input type="checkbox"/> Concessione / autorizzazione / SCIA edilizia (mod. A1 / A20 / F13)	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione paesaggistica (mod. A28)	
<input type="checkbox"/> CPI / SCIA di prevenzione incendi (mod. F20)	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione agli scarichi (mod. A11 / E16)	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione per emissioni in atmosfera (mod. A12)	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione per elettrodotti (mod. E11)	
<input type="checkbox"/> Titolo abilitativo per gli scarichi (mod. A11 / E16)	
A seguito di:	
(specificare dettagli della variazione intervenuta):	



Voltura. Esempio di modulistica SUAP

Estremi di registrazione dell'atto pubblico:		
Data di stipula dell'atto:		
Notaio Rogante e sede:		
→ Riportare di seguito i dati del precedente titolare del titolo abilitativo:		
Cognome	Nome	
Data di nascita	Luogo di nascita	
Codice fiscale		
Residenza: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
In qualità di <input type="checkbox"/> titolare della ditta individuale <input type="checkbox"/> legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata		
Denominazione		
Forma giuridica (s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)	P. I.V.A.	
Sede legale: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
3.1.1 – Dichiarazioni specifiche per la variazione di intestazione di un titolo abilitativo edilizio		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di essere consapevole dell'obbligo previsto dalla vigente normativa circa l'installazione sul luogo dei lavori di idonea cartellonistica contenente, con carattere ben visibile, l'indicazione delle opere in corso di realizzazione, la natura dell'atto abilitativo, il titolare, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice ed ogni altro elemento previsto dalla norma.		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a rispettare i termini temporali di validità del titolo abilitativo edilizio, ed a presentare successivamente, ai termini dei lavori stessi, la comunicazione di fine lavori, la dichiarazione di agibilità ed ogni altro atto previsto dalle vigenti normative.		
→ Relativamente al pagamento degli oneri connessori:		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara che il saldo del pagamento degli oneri connessori è stato già effettuato dal precedente titolare.		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di aver provveduto alla stipula di idonea polizza fidelussoria per la copertura delle rate degli oneri connessori ancora da corrispondere (allegare copia della polizza)		
→ Relativamente al responsabile dei lavori:		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto non ha nominato alcun responsabile dei lavori, e pertanto risponde personalmente in ordine al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.l. [→ Il sottoscritto compila il successivo allegato A]		
<input type="checkbox"/> Il responsabile dei lavori, incaricato di svolgere i compiti attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.l., è il soggetto di seguito indicato: [→ Il soggetto di seguito indicato compila il successivo allegato A]		
Cognome:	Nome:	
Luogo di nascita:	Data di nascita:	
Indirizzo:		
3.1.2 – Dichiarazioni specifiche per la variazione di intestazione di un CPI o SCIA di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di essere subentrato quale responsabile dell'attività descritta al quadro 2.1, ovvero:		
Tipo di attività (es. albergo, scuola, centrale termica, ecc.):		
Indirizzo completo:		
Identificata con numero di pratica VV.F.:		
Individuata nell'elenco allegato al D.P.R. n° 151/2002, al § 2, lettera b)		
Numero:	Sottoclasse:	Categoria:
Numero:	Sottoclasse:	Categoria:

Specifiche attività e ubicazione

<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità civile e penale:		
- di essere a conoscenza e di osservare gli obblighi previsti dal presente regolamento, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 2002, per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del decreto legislativo n. 46 del 2001, e, in particolare, gli aspetti concernenti l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;		
- che le condizioni relative alla sicurezza antincendio dell'attività, non hanno subito variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato al comando e che la documentazione tecnica relativa alla stessa è raccolta in apposito fascicolo custodito presso l'attività o l'azienda, ed è sottoposta alle verifiche periodiche di competenza delle autorità competenti.		
Nominativo:		
Ubicazione: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
3.2 – Richiesta di proroga dei termini di validità del titolo edilizio		
<input type="checkbox"/> Chiede, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.R. n° 380/2001, la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo edilizio, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del sottoscritto		
<input type="checkbox"/> Proroga del termine di inizio lavori	Per ulteriori:	
<input type="checkbox"/> Proroga del termine di ultimazione dei lavori	Per ulteriori:	
Specificare i lavori che restano da eseguire:		
Specificare la motivazione della richiesta:		

4. Note
Riportare eventuali note:



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

B.1.3.1: Prevenzione e Protezione Antincendi nozioni sulle misure di prevenzione

Materiale didattico curato da: F. Fornarelli, M.A. Morelli, F. Orrù



Sommario degli argomenti

Nozioni di Prevenzione Incendi

- Definizione di rischio
- La prevenzione incendi propriamente detta
- La protezione antincendio

Misure specifiche di prevenzione incendi

- La realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte
- Il collegamento elettrico a terra
- L'installazione di impianti parafulmine
- La ventilazione dei locali
- I dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione per infiammabili
- L'impiego di strutture e materiali incombustibili
- Pulizia ed ordine nei luoghi di lavoro

La Gestione della Sicurezza Antincendi in esercizio

L'informazione e la formazione antincendio

Altre misure di Prevenzione

- Depositi
- Fonti di calore
- Apparecchiature elettriche
- Il fumo
- Rifiuti e scarti di lavorazione
- Le aree non frequentate
- La segnaletica



Nozioni sulle misure di prevenzione incendi



Nozioni sulle misure di prevenzione

LA PREVENZIONE INCENDI

La *sicurezza antincendio* persegue alcuni **obiettivi primari**, tra cui principalmente:

La sicurezza della vita umana

L'incolumità delle persone

La tutela dei beni e dell'ambiente.

Gli **obiettivi primari** della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da...



Nozioni sulle misure di prevenzione

LA PREVENZIONE INCENDI

- a. **minimizzare** le cause di incendio o di esplosione (es. prevenzione propriamente detta);
- b. **garantire** la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato (es. livelli di prestazione per la resistenza al fuoco);
- c. **limitare** la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività (es. concetto di compartimentazione, concetto di reazione al fuoco);
- d. **limitare** la propagazione di un incendio ad attività contigue (es. concetto di distanze di sicurezza oppure di "schermi" resistenti al fuoco");
- e. **limitare** gli effetti di un'esplosione (es. superficie facilmente cedevoli)
- f. **garantire** la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo (es. lunghezze vie d'esodo correttamente progettate, spazi calmi, luoghi sicuri statici interni, concetto di reazione al fuoco);
- g. **garantire** la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza (es. concetto di resistenza al fuoco, percorsi protetti di accesso, ecc);
- h. **tutelare** gli edifici pregevoli per arte e storia (es. misure gestionali, rilevazione precoce dell'incendio, ecc);
- i. **garantire** la continuità d'esercizio per le opere strategiche (es. livelli di prestazione superiori al III del D.M. 09/03/2007);
- j. **prevenire** il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio (es. sistemi di raccolta acque per sorgenti radioattive, ecc).



Nozioni sulle misure di prevenzione

CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Il rischio di ogni evento incidentale è definito dalla funzione:

$$\text{Rischio} = \text{Frequenza} \times \text{Magnitudo}$$

dove:

La **frequenza** è la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo

La **magnitudo** è l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento

Frequenza				
Elevata			 Area di rischio inaccettabile	
Medio Alta		Protezione		
Medio Bassa			Prevenzione	
Bassissima				
Magnitudo	Trascurabile	Modesta	Notevole	Ingente

possibilità di controllare e gestire il rischio di incendio attraverso l'adozione di misure di tipo **preventivo** o di tipo **protettivo** tendenti a ridurre rispettivamente la **frequenza** e la **magnitudo**

N.B.: Si noti che **NON ESISTE UN'AREA DI RISCHIO NULLO.**



Nozioni sulle misure di prevenzione



Nozioni sulle misure di prevenzione

- ❑ **PREVENZIONE:** è l'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola frequenza (faccio in modo che l'evento abbia bassa probabilità di verificarsi)
- ❑ **PROTEZIONE:** è l'attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della sola magnitudo (faccio in modo che il danno sia il più contenuto possibile dopo che l'evento si è già verificato)
- ❑ In particolare le misure di **PROTEZIONE** antincendio possono essere di tipo **ATTIVO E PASSIVO** a seconda che richiedano o meno l'intervento di un operatore o di un impianto per essere attivate (se lo richiedono "attivo" altrimenti "passivo")
- ❑ La *Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)* rappresenta la **misura antincendio** organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio. Si divide in 2 parti: la GSA in esercizio e la GSA in emergenza.



Nozioni sulle misure di prevenzione

LE SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI (prevenzione incendi propriamente detta)

Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio, possono essere individuate in:

- realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (norme CEI)
- collegamento elettrico a terra
- dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili
- ventilazione dei locali
- utilizzazione di materiali incombustibili
- adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla
- segnaletica di sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro



Misure specifiche di prevenzione incendi




Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Gli incendi dovuti a cause elettriche sono circa il 30%, con una casistica numerosa.

Le cause sono riconducibili a:

- corto circuiti
- contatti lenti
- conduttori flessibili danneggiati
- surriscaldamento di cavi
- dispersioni di corrente



Pertanto solo con la realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte si possono ridurre drasticamente le probabilità che un incendio si verifichi.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Da un punto di vista normativo, cosa significa regola dell'arte per un impianto elettrico.

La legge n. 186/1968, stabilisce l'obbligo di realizzare gli impianti elettrici a regola d'arte. Regola d'arte per detta legge significa realizzare l'impianto in conformità alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (*concetto di presunzione di conformità alla regola dell'arte per gli impianti elettrici*)

Pertanto, **sia per il progettista che per l'installatore**, seguire le norme CEI fornisce loro la garanzia di aver fatto il proprio lavoro conformemente alla regola dell'arte e quindi alla legge 186/1968



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Quali documenti possono dimostrare che l'impianto elettrico è a regola d'arte?

La legge n. 46/1990 e successivamente il DM n. 37 del 22/01/2008 in vigore, che trattano di sicurezza degli impianti in genere, nel ribadire, fra l'altro, la presunzione di conformità alla regola dell'arte per gli impianti elettrici realizzati in conformità alle norme CEI, stabiliscono:

1. oltre quale limite di potenza elettrica, l'impianto elettrico debba essere progettato, prima di essere realizzato.
2. che l'installatore rilasci al committente una **dichiarazione di conformità**, dove descrive l'impianto (o la porzione) realizzato e la norma (e il progetto, nel caso sia obbligatorio), seguita nella sua realizzazione.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Modello di dichiarazione di conformità di un impianto

In basso, l'installatore dichiara in particolare di aver rispettato il progetto e di aver seguito la specifica norma tecnica

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) tel
part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (l. 8/8/1985, n. 443) di n.
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia;
GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: installato nei locali siti nel comune di
..... (prov.) via n. scala
piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Il corto circuito

Si verifica quando 2 fasi di un circuito (ovvero le anime in alluminio o in rame di due cavi che trasportano la corrente a 2 valori di tensione differente) entrano in contatto diretto fra loro

Al momento del contatto, tutto il circuito si chiude su una resistenza **praticamente nulla.**



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Il corto circuito



Se ricordiamo la relazione più semplice che descrive il rapporto tra tensione e corrente in un circuito caratterizzato solo dalla sua resistenza elettrica

$$I = V / R$$

dove I è la corrente nel circuito, R è la resistenza che il circuito offre al passaggio della corrente e V è la differenza di tensione ai capi della resistenza,

comprendiamo che quando 2 fasi a tensione diversa vanno in contatto diretto fra loro, il circuito si chiude su una R quasi pari a zero

e, applicando la relazione suddetta, i valori della corrente risultano elevatissimi



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Il corto circuito

Un cavo elettrico attraversato da una corrente elevatissima, come appunto quella del corto circuito, si riscalda violentemente, tanto da potere incendiare il proprio rivestimento (costituito, ad esempio, da materiali elastomerici)

Inoltre per effetto dell'elettromagnetismo, al momento del passaggio della corrente del corto circuito si destano delle forze respingenti fra cavi adiacenti molto intense; pertanto i cavi possono essere soggetti anche ad effetti meccanici tale da poterli, ad esempio, disconnettere in corrispondenza delle giunzioni

Per proteggersi dal corto circuito ci si affida, nella maggioranza dei casi, agli **interruttori magnetotermici**, la cui parte magnetica reagisce in tempi ridottissimi al passaggio della corrente di cortocircuito (CCC)



Misure specifiche di prevenzione incendi



Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Il corto circuito

La parte magnetica è costituita da un magnete cilindrico su cui è avvolto un cavo elettrico (7), collegato al circuito da proteggere

Quando è attraversato dalla CCC, incrementa la forza attrattiva del magnete su un contatto (3), anch'esso collegato al circuito protetto, che riesce così ad aprirsi

Al momento dell'apertura si desta un intenso arco elettrico: l'interruttore è dotato di un sistema ad hoc per la dissipazione immediata dell'arco stesso (8)



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

Il sovraccarico

Un altro genere di sovracorrente è il sovraccarico, che si verifica ogni qualvolta un cavo è attraversato da una corrente superiore alla sua **corrente nominale** (o portata).

Un cavo è caratterizzato da una corrente nominale, cioè da una corrente che può defluire lungo il cavo senza che questo «invecchi» (si usuri) precocemente.

Col sovraccarico, entro certi limiti, non si destano sul cavo danni immediati, ma il suo isolamento e la sua protezione, causa il conseguente sovrariscaldamento, perdono «più velocemente» le loro caratteristiche



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Il sovraccarico

Il sovraccarico si desta pertanto quando un cavo alimenta una serie di utenze di potenza elettrica complessiva tale da determinare una corrente superiore alla corrente nominale (portata) del cavo stesso.

In genere un tratto di circuito (e quindi i cavi che lo compongono) sono progettati per servire non il 100% delle utenze a valle, **ma una percentuale inferiore**, in quanto spesso non tutte le utenze sono in funzione contemporaneamente.

Questo dato viene in genere fornito dal committente, oppure dal tecnico progettista sulla base della propria esperienza.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

L'arco elettrico

L'arco elettrico è un fenomeno che si verifica all'apertura e alla chiusura di un circuito elettrico ed è originato dalla ionizzazione dell'aria o di un altro dielettrico quando due elettrodi, aventi potenziale elettrico diverso, sono molto vicini fra loro

Quando la ionizzazione è molto intensa, il dielettrico (ovvero il materiale che si trova nello spazio compreso fra i due elettrodi, spesso l'aria) viene «forato» dall'arco

Cioè il dielettrico, pur essendo un materiale isolante, si fa attraversare da una corrente elettrica sotto forma di un «mini fulmine», cioè l'arco elettrico



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

L'arco elettrico

L'arco elettrico quindi si verifica sempre all'apertura o alla chiusura di un interruttore, all'interno del quale due elettrodi, prima distanti, si avvicinano fino ad entrare in contatto fra loro per chiudere un circuito.

Oppure gli stessi elettrodi, prima in contatto fra loro, si staccano l'uno dall'altro per l'apertura di un circuito

Un buon interruttore quindi gestisce correttamente, senza danni e senza «invecchiare repentinamente», gli archi elettrici durante il normale funzionamento

Spesso si ottiene utilizzando un opportuno dielettrico, che viene sostituito, ad ogni apertura o chiusura, da altra parte dello stesso dielettrico non ancora ionizzato



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

L'arco elettrico

Ovviamente si possono verificare nelle prese a spina soggette, per esempio, a vibrazione dove si verificano frequenti contatti e distacchi

Oppure nelle giunzioni non corrette



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Dispersione di corrente

Si verifica a seguito di una perdita di isolamento di un cavo o di un altro elemento in tensione.

In realtà, piccole dispersioni di corrente si verificano sempre, perché anche il migliore isolante non garantisce un isolamento al 100 %.

Il rischio è quello della folgorazione, oltre che quello dell'innescò di materiali combustibili nel punto dove si ha la dispersione di corrente.

Quando la corrente dispersa diventa di entità pericolosa, soprattutto per la vita umana, il fenomeno è chiamato anche *guasto elettrico*.




Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

La parte metallica esterna di una macchina elettrica, a seguito di un guasto, può assumere una tensione elettrica maggiore di zero.

Il conseguente rischio è quello del **contatto indiretto**, contro cui ci si difende, negli impianti elettrici alimentati a bassa tensione, con gli impianti di messa a terra delle cosiddette masse delle apparecchiature elettriche **coordinate con gli interruttori differenziali** che devono aprirsi non appena "sentono" uno sbilanciamento" provocato dalla corrente di guasto.

guasti elettrici




Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

L'impianto di messa a terra mette in contatto elettrico le masse degli apparecchi elettrici (che a seguito di guasto potrebbero assumere una tensione maggiore di zero) e la terra dell'edificio (che ha potenziale nullo per definizione).

Non appena si verifica un guasto, una corrente (di dispersione) fluisce dalla massa verso terra attraverso l'impianto di terra che ha una bassa resistenza (misurata in ohm).

guasti elettrici



Misure specifiche di prevenzione incendi

Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte guasti elettrici


In genere il differenziale si apre immediatamente, evitando che qualcuno possa toccare la massa dell'apparecchio elettrico entrata in tensione a seguito di un guasto e rischiare la folgorazione.

Il sistema sopra illustrato impedisce le dispersioni di corrente che, abbiamo visto, possono essere fonte di innesco di un incendio.

Un impianto elettrico in cui il differenziale scatta spesso ha un problema: l'impianto stesso o una delle apparecchiature da esso alimentato.

Nella prima figura è come se l'uomo facesse da "impianto di terra".

Nella seconda vi è un efficiente impianto di terra che consente di "incanalare" la corrente di guasto nell'impianto stesso e non sull'uomo.




Misure specifiche di prevenzione incendi

Il collegamento elettrico a terra

Quando un liquido (ad esempio, infiammabile) avente bassa conducibilità elettrica viene messo in moto entro una tubazione, lo **sfregamento** fra materiali diversi (liquido e pareti della tubazione) provoca la formazione di cariche elettrostatiche

L'accumulo di queste cariche può generare scintille, per esempio al contatto con una persona


Se la scintilla avviene in un'area con presenza di vapori o gas infiammabili, nebbie o polveri combustibili, **può avvenire l'accensione di detti materiali.**



Misure specifiche di prevenzione incendi

Il collegamento elettrico a terra

La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature possa verificarsi l'accumulo di cariche elettrostatiche pericolose



Misure specifiche di prevenzione incendi

Installazione di impianti parafulmine

Le scariche atmosferiche sono causa di sovratensioni pericolose all'interno degli impianti elettrici, elettronici e telefonici degli edifici.

Le sovratensioni che si propagano all'interno degli impianti, dimensionati invece per la sola bassa o bassissima tensione, determinano pericolose dispersioni di corrente, capaci di innescare materiali combustibili e infiammabili, o guasti seri alle apparecchiature elettriche o elettroniche; ovviamente c'è anche il pericolo di folgorazione delle persone




Misure specifiche di prevenzione incendi

Installazione di impianti parafulmine

Il fenomeno della sovratensione può verificarsi:

- per scariche che colpiscono l'edificio oppure cadono nelle sue immediate vicinanze
- per scariche che colpiscono impianti entranti nell'edificio o che cadono in prossimità di detti impianti entranti




Misure specifiche di prevenzione incendi

Installazione di impianti parafulmine

La protezione **può non essere necessaria** per edifici caratterizzati da un rischio inferiore a quello accettabile (verifica di autoprotezione nei confronti delle scariche atmosferiche).


Oppure, se il rischio inerente le scariche atmosferiche non è accettabile, occorrono appositi impianti, come gli scaricatori di tensione, che impediscono l'ingresso nell'edificio di sovratensioni tramite linee entranti; oppure ancora la gabbia di Faraday che protegge dalla fulminazione diretta sull'edificio.



Misure specifiche di prevenzione incendi

La ventilazione dei locali

La ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove si possono accumulare gas o vapori infiammabili, evita il concentrarsi delle sostanze **entro o al di sopra** del campo di infiammabilità.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione degli utilizzatori di sostanze infiammabili

Al fine di prevenire un incendio, gli impianti di distribuzione di sostanze infiammabili vengono dotati di dispositivi di sicurezza di vario genere:

- carico dei serbatoi con sistema a circuito chiuso (per impedire la diffusione in atmosfera di vapori infiammabili),
- sistemi di respirazione dei serbatoi con saturatori (che permettono di saturare oltre l'UEL (upper explosive limit o limite superiore di esplosività) la parte di serbatoio non occupata da liquido),
- apparecchiature ATEX ovvero isolate rispetto all'ambiente con 1, 2 o 3 barriere per impedire il contatto fra i vapori infiammabili con le sorgenti di innesco proprie delle apparecchiature stesse.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Impiego di strutture e materiali incombustibili

Quanto più è ridotta la quantità di strutture o materiali combustibili presente in un ambiente, tanto minori sono le probabilità che l'incendio una volta verificatosi acquisti **dimensioni significative**.



Misure specifiche di prevenzione incendi

Pulizia dei luoghi ed ordine

E' una misura di prevenzione rivolta a ridurre:

- ❑ la probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, riduzione dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, ...),
- ❑ la velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio).



La Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio



La Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio

La **corretta gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio** permette il **permanere** dell'efficacia delle altre misure antincendio adottate.

Sostanzialmente perché mira a **mantenere nel tempo**, all'interno delle attività, le misure di prevenzione finora illustrate ed attuate ed inoltre, comporta.....

- ❑ La verifica della *disponibilità di vie d'esodo* sgombre e sicuramente fruibili;
- ❑ La verifica della corretta *chiusura delle porte tagliafuoco (resistenti al fuoco)* nei varchi tra compartimenti;
- ❑ Il controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini antincendi;
- ❑ Il contrasto degli incendi dolosi, migliorando il controllo degli accessi e la sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;



La Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio

La **corretta gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio** permette il **permanere** dell'efficacia delle altre misure antincendio adottate.

e, inoltre, comporta.....

- ❑ La gestione dei lavori di manutenzione. Il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto possono essere:
 - ❑ i. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...);
 - ❑ ii. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
 - ❑ iii. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
 - ❑ iv. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).



La Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio

La **corretta gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio** permette il **permanere** dell'efficacia delle altre misure antincendio adottate.

e, inoltre, nei luoghi di lavoro comporta.....

- ❑ *L'informazione e la formazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente (articoli 36 e 37 del Dlvo 81/2008).*



L'informazione e la formazione antincendio



L'informazione e la formazione antincendio

E' obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo di :

a) rischi di incendio legati all'attività svolta nell'impresa ed alle specifiche mansioni svolte ;

b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate in azienda con particolare riferimento a :


- *ubicazione dei presidi antincendio ;*
- *ubicazione e modalità di apertura delle porte delle uscite;*
- *l'importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;*
- *i motivi per cui non devono essere utilizzati gli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio*

c) procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare:

- *azioni da attuare quando si scopre un incendio;*
- *come azionare un allarme;*
- *azione da attuare quando si sente un allarme;*
- *procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;*
- *modalità di chiamata dei vigili del fuoco.*

d) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.



L'informazione e la formazione antincendio

Il personale deve adeguare i propri comportamenti ponendo particolare attenzione a:

- Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili.
- Utilizzo di fonti di calore
- Impianti ed apparecchi elettrici
- Fumo
- Rifiuti e scarti combustibili
- Aree non frequentate



Altre misure di prevenzione



Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

- ❑ Occorre che il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato allo stretto necessario alla conduzione dell'attività.
- ❑ Il personale che manipola sostanze pericolose deve essere adeguatamente addestrato.



Utilizzo di fonti di calore




- ❑ I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili o infiammabili; è necessario tenere **presente il rischio legato alle eventuali scintille.**





Altre misure di prevenzione

Impianti ed apparecchiature elettriche




- Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare il riscaldamento degli impianti.
- Le riparazioni tecniche devono essere fatte da personale qualificato.
- Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono essere causa di incendio.
- Tutti gli apparecchi elettrici producono calore: nel loro intorno deve essere mantenuto uno spazio libero per una ventilazione naturale finalizzata alla dispersione del calore; in genere questo spazio libero è indicato dal fabbricante



Altre misure di prevenzione

Il fumo e l'utilizzo del posacenere

- ❑ Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni al riguardo è una delle principali cause di incendi.



Rifiuti e scarti di lavorazioni combustibili

- ❑ I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
- ❑ L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato.



Altre misure di prevenzione

Le aree non frequentate

- ❑ Le aree che normalmente non sono frequentate dal personale (scantinati, locali, depositi) devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali, oppure devono essere sorvegliate da rilevatori di incendio.
- ❑ Devono essere sempre lasciate in perfetto ordine.
- ❑ Precauzioni devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.



Altre misure di prevenzione

La segnaletica di sicurezza

**GLI ALLEGATI DA XXV A XXXII DEL D.Lgs. 81/2008
e la UNI EN ISO 7010:2012**

Stabiliscono le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro. L'utilizzo della cartellonistica prevista dagli Allegati al Dlvo 81/2008 o dalla UNI 7010 è equivalente; sotto, esempi di cartelli antincendio secondo Dlvo 81/2008



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per
interventi antincendio



Direzione da seguire

(Cartelli da aggiungere a quelli che precedono)




Altre misure di prevenzione

La segnaletica di sicurezza

Esempi di cartelli antincendio secondo

UNI EN ISO 7010:2012



Altre misure di prevenzione

La segnaletica di sicurezza

Esempi di cartelli per l'esodo secondo **Dlvo 81/2008**



Altre misure di prevenzione

La segnaletica di sicurezza esempi di cartelli per l'esodo secondo UNI EN ISO 7010:2012



Girare la maniglia
in senso antiorario
E018



Girare la maniglia
in senso orario
E019



Uscita di emergenza a destra
E002



Freccia a destra/sinistra



Freccia diagonale
a destra/sinistra



Punto di ritrovo e evacuazione
E007



Finestra di emergenza con scala
E016



Finestra di recupero
e salvataggio
E017



Uscita di emergenza a sinistra
E001



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

B.1.3.3: Prevenzione e Protezione Antincendi nozioni sulle misure di protezione passiva

Materiale didattico curato da: F. Fornarelli, F. Maniscalco, F. Orrù



Sommario degli argomenti

Definizione di Protezione antincendio

Protezione passiva

Misure di Protezione passiva

- Isolamento degli edifici e distanze di sicurezza
- Barriere antincendio
- Resistenza al fuoco delle strutture
- La compartimentazione antincendio
- Esempi
- Reazione al fuoco dei materiali
- Sistemi di vie di esodo



Definizione di protezione passiva



La protezione dagli incendi



La protezione passiva dagli incendi

Misure antincendio di PROTEZIONE PASSIVA

Misure antincendio
sempre pronte
a svolgere il loro ruolo
di protezione senza
bisogno che vengano
attivate dall'uomo
o da una fonte
di energia

*Obiettivo: limitare gli effetti
dell'incendio nel tempo e nello spazio
(es.: incolumità degli occupanti,
limitare gli effetti nocivi dei
prodotti di combustione, contenere i
danni alle strutture, ai macchinari, ai beni)*

ESEMPIO:

Le vie d'esodo
costituiscono
un'essenziale
misura protettiva perché
permettono agli
occupanti di allontanarsi
dall'incendio.
Corridoi, scale, atri, porte
sono sempre pronte
a svolgere questo importante
ruolo di sicurezza contro
l'incendio senza necessità
di essere attivate.



La protezione passiva dagli incendi

Misure antincendio di PROTEZIONE PASSIVA

Misure antincendio
sempre pronte
a svolgere il loro ruolo
di protezione senza
bisogno che vengano
attivate dall'uomo
o da una fonte
di energia

*Obiettivo: limitare gli effetti
dell'incendio nel tempo e nello spazio
(es.: incolumità degli occupanti,
limitare gli effetti nocivi dei
prodotti di combustione, contenere i
Danni alle strutture, ai macchinari, ai beni)*

Barriere antincendio:

isolamento;

distanze di sicurezza esterne ed interne;

muri "tagliafuoco".

*Strutture con **resistenza al fuoco**
commisurata ai carichi d'incendio;*

*Materiali classificati alla **reazione
al fuoco;***

*Sistemi di **ventilazione;***

*Sistema di **vie d'uscita** commisurate
al massimo affollamento ipotizzabile;*



Le misure di protezione passiva




Le misure di protezione passiva

Distanze di sicurezza

Isolamento dell'edificio:

Interposizione di spazi scoperti con lo scopo di impedire la propagazione dell'incendio principalmente per trasmissione di energia termica radiante



Le misure di protezione passiva

Distanze di sicurezza

*Nel caso di elementi pericolosi, come serbatoi di liquidi infiammabili oppure riduttori della pressione del gas metano, l'interposizione di spazi scoperti (ottenuti con il concetto di distanza di sicurezza) rispetto ad edifici, ad altri elementi pericolosi, ad eventuali depositi di materiale combustibile, rende poco probabile che gli **effetti di un'accensione di un rilascio dell'infiammabile** arrechino danni agli edifici o ad altri elementi pericolosi*

***Viceversa**, eventuali incendi che coinvolgano edifici, altri elementi pericolosi o depositi di materiale combustibile, poco probabilmente potranno arrecare danni all'elemento pericoloso.*



Le misure di protezione passiva

Distanze di sicurezza

Definizioni

Distanze di sicurezza interne

distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un'attività affinché un evento coinvolgente uno di questi elementi pericolosi difficilmente arrechi danni agli altri elementi pericolosi

Distanza di sicurezza esterna

distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell'attività e da preservare:

- a. i confini di aree edificabili,*
- b. il perimetro del più vicino fabbricato,*
- c. il perimetro di altre opere pubbliche o private.*

Distanza di protezione

distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.



Le misure di protezione passiva

Distanze di sicurezza

La determinazione delle distanze di sicurezza si basa sulle valutazioni dell'energia termica irraggiata in un incendio, secondo modelli di calcolo che forniscono dati molto orientativi.

Nelle normative antincendio vengono introdotti valori prestabiliti (di solito espressi come potenza specifica radiante in kW/mq) e ricavati empiricamente da dati ottenuti dalle misurazioni dell'energia raggiante effettuata in occasione di incendi reali e in incendi sperimentali.




Le misure di protezione passiva

Barriere antincendio - muri tagliafuoco

Separare una struttura ricorrendo alla sola adozione di distanze di sicurezza comporta l'utilizzo di **grandi spazi** che dovranno essere lasciati vuoti e costituisce di per sé **una misura poco conveniente**.

La stessa protezione si può ottenere con distanze inferiori, ma con l'interposizione di **muri del tipo "tagliafuoco"**.




Le misure di protezione passiva

Barriere antincendio - muri tagliafuoco

Elementi di separazione capaci di impedire la propagazione di un incendio tra area adiacenti.

Le barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno la funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che tridimensionale (barriere totali) nell'interno di un edificio, nonché, in alcuni casi, quella di consentire la riduzione delle distanze di sicurezza.

Fabbricati di uguale altezza
Sopraelevazione all'intersezione tra muro tagliafuoco e tetto



S_1 = sopraelevazione minima: 0,5 m
 S_2 = sopraelevazione fino al colmo del tetto più alto, con min. 0,5 m e max 2 m
 S_3 = sopraelevazione massima: 2 m



Le misure di protezione passiva

Resistenza al fuoco



La **resistenza al fuoco** rappresenta il comportamento, nei confronti di un incendio, degli elementi che hanno funzioni portanti o separanti.

Numericamente rappresenta **l'intervallo di tempo**, espresso in minuti, di esposizione dell'elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l'elemento costruttivo stesso **conserva (mantiene)** i requisiti progettuali di

R: stabilità meccanica

E: tenuta ai prodotti della combustione

I: isolamento termico.





Le misure di protezione passiva

Resistenza al fuoco

Stabilità R : *attitudine di un prodotto o di un elemento costruttivo a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco.*

Tenuta E: *attitudine di un prodotto o di un elemento costruttivo a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco.*

Isolamento termico I : *attitudine di un prodotto o di un elemento costruttivo a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore.*



Le misure di protezione passiva


Resistenza al fuoco

con il simbolo **REI** si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la **stabilità (R)**, la **tenuta (E)** e l'**isolamento termico (I)**;

con il simbolo **RE** si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la **stabilità (R)** e la **tenuta (E)**;

con il simbolo **R** si identifica un elemento co-struttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la **stabilità (R)**;

con il simbolo **EI** si identifica un elemento co-struttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la **tenuta (E)** e l'**isolamento termico (I)**



Le misure di protezione passiva


Resistenza al fuoco

Come detto, la resistenza al fuoco che un determinato elemento possiede è misurato anche dall'intervallo di tempo durante il quale **Stabilità**, **Tenuta** e **Isolamento termico** sono mantenuti

Detto intervallo di tempo è indicato, in minuti primi, da un numero che segue il simbolo R, o REI o EI

La normativa tecnica prevede che questo intervallo di tempo in minuti primi deve appartenere alle seguenti classi

15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240




Le misure di protezione passiva

Resistenza al fuoco

Spesso è necessario che, oltre ad elementi costruttivi, debbano essere classificati in termini di resistenza al fuoco anche diversi prodotti, che, **insieme agli elementi costruttivi**, contribuiscono alla realizzazione della compartimentazione antincendio, concetto che è illustrato più avanti.

Infatti pareti, solette ed altri elementi strutturali REI sono spesso dotati di aperture (per il passaggio di canalizzazioni, oppure per la posa di infissi, ecc.); per garantire la REI dell'elemento costruttivo «forato», occorrerà installare appositi prodotti che garantiscano Stabilità, e/o Tenuta e Isolamento Termico in corrispondenza di dette «forature»



Le misure di protezione passiva

Compartimentazione antincendio

Cos'è un compartimento nella sua definizione più semplice e pratica:

Il compartimento è un singolo locale, oppure un'area più grande composta da più locali sullo stesso piano o anche su più piani, delimitati, **in modo completo (quindi su tutti i lati, compreso pavimento, soffitto e infissi interni)**, da strutture portanti e separanti che abbiano REI – resistenza al fuoco – **commisurata** alla presumibile durata dell'incendio all'interno del compartimento oppure all'interno di compartimenti adiacenti.

Qual' è l'obiettivo base che si intende raggiungere?:


Far sì che, se all'interno del compartimento inizi un incendio, che si sviluppi in modo completo fino a diventare un incendio generalizzato (post flash over), gli effetti dell'incendio rimangano limitati all'interno del compartimento stesso o, da altro punto di vista, in modo che un incendio esterno al compartimento non possa far sentire i suoi effetti negativi nel compartimento preso in considerazione.




Esempi di compartimentazione




Le misure di protezione passiva – compartimentazione antincendio




Incendio che inizio in una stanza



... che si propaga nel corridoio



... si propaga negli altri ambienti



... fino ad invadere tutto il compartimento, ma senza interessare gli altri compartimenti




Le misure di protezione passiva – compartimentazione antincendio orizzontale

I compartimenti 1 e 2 perseguono lo scopo di limitare la superficie di piano interessata direttamente da un incendio; risulta particolarmente efficace nelle case di riposo e negli ospedali dove si effettua l'esodo progressivo, ovvero l'esodo, in una prima fase, del solo compartimento interessato dall'incendio, portando i degenti nel compartimento adiacente.


I compartimenti scale perseguono lo scopo di proteggere queste vie d'esodo verticali (le scale appunto).




Compartimentazione antincendio verticale




... incendio che inizia nel corridoio



... per poi propagarsi alle stanze



... fino ad invadere tutti gli ambienti, senza interessare il compartimento superiore



Le misure di protezione passiva

Compartimentazione antincendio

La scelta di come compartimentare un edificio, ovvero:

1. se è necessario realizzare compartimentazioni interne
2. se un singolo locale necessita di essere compartimentato
3. se l'intero edificio, oppure se i singoli piani devono costituire compartimento, oppure un intero piano deve costituire un unico compartimento, oppure se il singolo piano deve essere suddiviso in più compartimenti
4. se le vie d'esodo devono essere compartimentate,

può essere stabilito dalla norma tecnica specifica

oppure

dal tecnico tramite apposita valutazione del rischio

Come tutte le misure di sicurezza antincendi, anche la compartimentazione deve essere controllata nel tempo affinché non perda le prestazioni previste



Le misure di protezione passiva


Compartimentazione antincendio

La **compartimentazione delle vie d'esodo** costituisce una misura di protezione passiva molto importante ed efficace. Vediamo le definizioni secondo il DM 30/11/1983 – termini e definizioni di prevenzione incendi, tutt'ora vigente

SCALA PROTETTA

*Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI (più corretto EI) predeterminata dotate di **congegno di auto-chiusura**.*

Le porte delle scale devono essere mantenute chiuse o libere di chiudersi se comandate da dispositivo automatico (elettromagnete).




Le misure di protezione passiva

Compartimentazione antincendio

FILTRO A PROVA DI FUMO


Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata e comunque almeno 60 minuti, dotato di 2 o più porte munite di **congegno di autochiusura** almeno REI 60 (EI 60), ed aerato:



Direttamente all'esterno con aperture libere di superficie di almeno 1 m^2 ;

Tramite camino di ventilazione sfo-ciante sopra la copertura dell'edificio di sezione almeno 0.10 m^2 ;

Tramite sistema di sovrappressione ad almeno 0.3 mbar (millibar) **anche in condizioni di emergenza**




Le misure di protezione passiva

Compartimentazione antincendio

SCALA A PROVA DI FUMO INTERNA

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente **accesso**, per ogni piano, **da filtro a prova di fumo**.




Le misure di protezione passiva

Compartimentazione antincendio

Luogo sicuro:

Spazio scoperto o compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante: spazio scoperto o filtri a prova di fumo.

Deve avere caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico, per es. uno spazio calmo), o a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Con il termine **reazione al fuoco** si intende la misura della partecipazione al fuoco dei materiali combustibili quando innescati in **condizioni standard**, attraverso delle prove per mezzo delle quali si valuta la capacità del materiale a:

1. continuare a bruciare una volta innescato
2. produrre gocce e particelle ardenti in grado di innescare materiale sottostante
3. produrre fumo in grado di ridurre la visibilità oltre un certo limite.



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Esiste ancora confusione fra reazione al fuoco e resistenza al fuoco
Per mettere in evidenza la differenza, ricordiamoci che:

1. la resistenza al fuoco misura la capacità di un elemento costruttivo o di un complemento dello stesso (porta, finestra, serranda) di resistere all'incendio «rimanendo in piedi», non facendosi attraversare da fumo, fiamme, e da troppo calore; in altre parole la resistenza al fuoco misura per una barriera (muro, soletta, porta, ecc.) la capacità di non farsi superare dall'incendio durante tutta la sua durata.
2. la reazione al fuoco misura, invece misura la capacità di materiali combustibili come arredi e rivestimenti, di reagire ad un innesco standard; disporre di materiali che **reagiscono poco all'innesco** costituisce una misura di protezione passiva molto importante in attività ad affollamento medio o elevato, come alberghi, ospedali, locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, uffici, ecc.




Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Nel nostro paese la reazione al fuoco di arredi e rivestimenti si classifica da decenni con procedure standard che vanno dalle prove di laboratorio su prototipi fino alle verifiche di riproducibilità degli stessi in fabbrica, in modo che i prodotti classificati possano essere commercializzati e installati solo se per ciascuno di essi sia stata rilasciata un'omologazione ministeriale che ne attesti:

- 1. La classe di reazione al fuoco «italiana»*
- 2. Le modalità di posa in opera (verticale sospesi per tendaggi, sipari, verticale su pareti, orizzontale sospesi, ad esempio per i controsoffitti e i pavimenti galleggianti, orizzontale appoggiati)*
- 3. Il fabbricante*
- 4. La scadenza (5 anni dal rilascio dell'omologazione)*



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Come detto, la classificazione italiana prevede **6 classi principali**:

0 – materiali incombustibili

1, 2, 3, 4 e 5 – materiali combustibili che «reagiscono» via via maggiormente all'innesco

Per **i materiali imbottiti** le classi previste sono:

1IM, 2IM, 3IM

Attraverso la misura sul materiale innescato di:

- Perdite di massa
- Tempo di persistenza della fiamma
- Tempo di post-combustione
- Tempo di post-incandescenza
- Estensione della zona danneggiata
- Gocciolamento



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

La classificazione europea della reazione al fuoco dei materiali riguarda oggi *i soli materiali da costruzione* ovvero

qualsiasi prodotto fabbricato per essere permanentemente incorporato in opere da costruzione (gli edifici e le opere di ingegneria civile).

	CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE ADDIZIONALE (1°liv.)			CLASSIFICAZIONE ADDIZIONALE (2°liv.)		
A1	il materiale non è combustibile	Non necessaria			Non necessaria		
A2	Il materiale non contribuisce in maniera significativa alla propagazione dell'incendio	Classe di opacità dei fumi (s)	1	Quantità e velocità di sprigionamento deboli	Classe di gocciolamento (d)	0	Nessun gocciolamento
B	Il materiale è debolmente combustibile		2	Quantità e velocità di sprigionamento di media intensità		1	Lento gocciolamento
C	Il materiale è combustibile		3	Quantità e velocità di sprigionamento di elevata intensità		2	Elevato gocciolamento
D							
E							
F	Non classificato						



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Marcatura CE

Il regime nazionale della omologazione o dell'approvazione di tipo viene integralmente sostituito, anche per quanto riguarda le dichiarazioni e le certificazioni da fornire a cura del fabbricante. La marcatura CE accompagna necessariamente il prodotto, la dichiarazione CE ed il certificato CE di conformità **rimangono in possesso del fabbricante** che ne deve garantire però la disponibilità su richiesta motivata delle autorità nazionali responsabili per la sorveglianza del mercato.

	
AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B 1050	
03	
EN 13964	
Suspended ceiling membrane component for use internally in buildings	
Reaction to fire	: Euroclass C-s1,d0
Release of asbestos	: No content
Release of formaldehyde	: Class E1
Flexural tensile strength	: Class 1/ B/ no load
Sound absorption	: Single value $\alpha_w = 0,7$
Thermal conductivity	: 0,02 W/(m·K) (reference data from EN 12524)
Durability	: Corrosion protection according to EN 1396, Class 2a



Le misure di protezione passiva

Reazione al fuoco dei materiali

Quindi 7 classi principali (Euroclassi), identificate con una lettera,

A1 (prodotti incombustibili),

A2, B, C, D, E

F (prodotti non classificati),

sigla aggiuntiva

“FL per indicare l’impiego a pavimento

“L” per le installazioni a prevalente sviluppo lineare,

in assenza di altre indicazioni la classificazione è relativa impiego a parete e soffitto.

sottoclassi penalizzanti relative

al gocciolamento, inteso come produzione di gocce e particelle ardenti, (d0, d1 e d2),

la produzione di fumo, in termini di opacità ed attenuazione della visibilità, (s1, s2 e s3)



Le misure di protezione

Reazione al fuoco dei materiali

DM 15 marzo 2005 corrispondenza fra classi italiane e euroclassi

Prodotti incombustibili (classe 0)	A1 impiego a parete e a soffitto A1FL impiego a pavimento A1L installazioni tecniche a sviluppo lineare
Prodotti non classificati	F impiego a parete e a soffitto FFL impiego a pavimento FL installazioni tecniche a sviluppo lineare
Prodotti installati lungo le vie di esodo negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo dei prodotti di classe 1 nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi	A2FL-s1; BFL-s1 impiego a pavimento A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s1,d1; B-s1,d0; B-s2,d0; B-s1,d1 impiego a parete A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0; impiego a soffitto
Prodotti installati in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo in luogo dei prodotti di classe 1,2 e 3	impiego a pavimento vedi Tabella 1 impiego a parete vedi Tabella 2 impiego a soffitto vedi Tabella 3

impiego a pavimento

Classe italiana	Classe europea
Classe 1	(A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)
Classe 2	(CFL-s1), (CFL-s2)
Classe 3	(DFL-s1), (DFL-s2)

impiego a parete

Classe italiana	Classe europea
Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
Classe 2	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0), (D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)

impiego a soffitto

Classe italiana	Classe europea
Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0)
Classe 2	(B-s3,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0)
Classe 3	(C-s3,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

I compartimenti devono essere provvisti di un **sistema organizzato di vie d'uscita**, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti, e che adduca verso un **luogo sicuro**.

I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono **corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi**.

Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di **barriere architettoniche**.



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

Per **sistema di vie di esodo** si intende un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro, **a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.**

Lunghezza, larghezza, numero, e la protezione REI delle vie d'esodo dipendono da:

- Affollamento
- Tipologia degli occupanti
- Velocità caratteristica di crescita dell'incendio

Tipologia di esodo prevista:

- simultaneo da tutti i piani,
- per fasi (ovvero compartimento per compartimento)
- progressivo orizzontale
- con spazi calmi



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

Caratteristiche generali delle vie d'esodo

E' sempre preferibile che da un compartimento ci sia la possibilità di esodo tramite **2 percorsi di fuga alternativi o contrapposti**.

La contrapposizione dei percorsi non è strettamente necessaria per i luoghi di lavoro dove:

non esistono pericoli di esplosione o pericoli specifici di incendio e l'affollamento del singolo piano non superi le 50 persone

Altre possibilità di eccezione:

Scarso affollamento del singolo ambito (intero edificio, oppure singolo compartimento, oppure del singolo locale) – es. non superiore a 50 persone.

Affollamento non superiore a 100 persone in ambiti dove si svolgono, ad esempio, attività artigianali o industriali con velocità caratteristica di crescita incendio lenta o media.



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

Caratteristiche generali delle vie d'esodo

In attività dove gli occupanti non hanno familiarità con i luoghi, è preferibile che le vie normali di accesso del pubblico siano anche vie d'esodo.

Le superfici dei pavimenti non siano sdrucchiolevoli

Non siano presenti specchi lungo le vie d'esodo

Siano sempre sufficientemente illuminate in caso di emergenza (ad esempio, qualora trattasi di luoghi al chiuso ma ben illuminati tramite infissi non oscurabili e frequentati solo in orari con presenza di luce solare **non dovrebbe esserci necessità di un impianto di illuminazione di sicurezza**)

Devono essere alte almeno 2 m e non devono esserci ostacoli, esclusi i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte che non sporgano oltre gli 8 cm ed esclusi gli estintori.



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

Caratteristiche generali delle vie d'esodo

In molte attività normate **le scale** è preferibile che siano rettilinee, con rampe dotate di numero massimo di gradini successivi pari a 15 e non inferiore a 3; con pedata e alzata regolari; in molte attività normate pedata e alzata sono stabilite rispettivamente non inferiori a 30 cm e non superiori a 17 cm.

Tali vie d'esodo (di cui la scala può costituire parte o interezza del percorso) devono essere segnalate con apposita cartellonistica conforme alle norme vigenti (D.Lgs 81/08); inoltre occorre apporre planimetrie orientative dei luoghi dove indicare la posizione di chi guarda la planimetria e le vie d'esodo del piano.

Le porte **lungo le vie d'esodo** devono essere segnalate e preferibilmente:

- a battente,
- apribili facilmente (non è sempre necessario che siano dotate di maniglioni antipanico) e nel verso dell'esodo



Le misure di protezione passiva

Vie d'esodo

Capacità di deflusso:

NUMERO MASSIMO di persone che in un sistema di vie di uscita, si assume possano defluire attraverso un'uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, **tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.**

Ad esempio, per i luoghi di lavoro a rischio incendio basso o medio, il DM 10 marzo 1998 stabilisce un capacità di deflusso Cd pari a 50 persone/modulo.

Per gli alberghi, il DM 9 aprile 1994 stabilisce che la capacità dipende dal piano

Piano Terra: Cd = 50 persone/modulo

Dal 1° al 3° piano: Cd = 37, 5 persone /modulo

Oltre il 3° piano: Cd = 33 persone/modulo

Modulo di uscita

Unità di misura della larghezza delle uscite. Il modulo uno, che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

Pertanto la larghezza delle vie d'esodo si misura in moduli.

Esempio: un corridoio largo 150 cm è una via d'esodo di 2 moduli.

Una scala con rampe larghe 180 cm è una via d'esodo di 3 moduli.

Una porta larga 280 cm una uscita finale di 4 moduli.



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

B.1.3.4: Prevenzione e Protezione Antincendi *Norme orizzontali e verticali*

Materiale didattico curato da: G. Paternò, F. Fornarelli, F. Orrù



Norme orizzontali e verticali

1. Introduzione

2. Le principali norme tecniche orizzontali

- D.M. 30 novembre 1983 - Termini e definizioni
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di P.I.
- D.M. 26 giugno 1984 - Classi italiane di Reazione al fuoco
- D.M. 10 marzo 2005 - Classi europee di Reazione al fuoco
- D.M. 15 marzo 2005 - Classi europee di reazione al fuoco in attività normate
- D.M. 16 febbraio 2007 - Classi di Resistenza al fuoco
- D.M. 09 marzo 2007 - Prestazioni di Resistenza al fuoco
- D.M. 20 dicembre 2012 - Impianti di protezione attiva
- D.M. 03 agosto 2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.15 del dlgs 8/3/16 n. 139 "il codice di prevenzione incendi"

3. Le norme tecniche verticali (si riportano di seguito le più diffuse)

- Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 - Depositi di GPL in bombole
- D.M. 01 febbraio 1986 - Autorimesse
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246 - Edifici di civile abitazione
- D.M. 12 aprile 1994 - Impianti termici a gas
- D.M. 14 maggio 2004 - Depositi di GPL in serbatoi fissi
- D.M. 13 luglio 2011 - Gruppi elettrogeni



INTRODUZIONE



Introduzione

Si tratta di **regole tecniche di prevenzione incendi** fondate su presupposti tecnico scientifici generali in relazione alle **particolari situazioni di rischio** tipiche da prevenire.

Esse specificano le misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a ridurre la **PROBABILITÀ** dell'insorgere dell'incendio tramite un insieme di dispositivi, sistemi, impianti, procedure atti a limitare le fonti d'innesco, il combustibile e comburente presente.

Inoltre le norme tecniche di prevenzione incendi specificano le misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a ridurre le **CONSEGUENZE** dell'incendio tramite un insieme di dispositivi, sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, distanziamenti, compartimentazione e simili.

(RISCHIO = FREQUENZA X MAGNITUDO)

(SICUREZZA = PREVENZIONE + PROTEZIONE)



Introduzione

NORME ORIZZONTALI



Norme che si applicano trasversalmente a **tutte le attività**

DM 30.11.1983 Termini e definizioni
DM 10.03.1998 Criteri generali di P.I.
DM 26.06.1984 Classi italiane di Reazione al fuoco
DM 10.03.2005 Classi europee di Reazione al fuoco
DM 15.03.2005 Classi europee di reazione al fuoco in attività normale
DM 16.02.2007 Classi di Resistenza al fuoco
DM 09.03.2007 Prestazioni di Resistenza al fuoco
DM 20.12.2012 Impianti di protezione attiva

NORME VERTICALI



Regole tecniche di prevenzione incendi che si applicano solo ad **una specifica attività**

Circ. n. 74 del 20.09.1956 Depositi di GPL in bombole
DM 01 .02.1986 Autorimesse
DM 16.05.1987, n. 246 Edifici di civile abitazione
DM 12.04.1994 Impianti termici a gas
DM 28.04.2005 Impianti termici a combustibile liquido
DM 14.05.2004 Depositi di GPL in serbatoi fissi
DM 13.07.2011 Gruppi elettrogeni
Ecc.



LE NORME TECNICHE ORIZZONTALI



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

SCOPO

dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme

Vediamo solo alcune definizioni

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Altezza ai fini antincendi degli edifici civili

Altezza massima misurata dal **livello inferiore dell'apertura più alta** dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Altezza dei piani

Altezza massima tra pavimento e **intradosso** del soffitto.

Carico d'incendio.

Potenziale termico **netto** della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 Kg di legna equivalente.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Compartimento antincendio

Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e **per un dato intervallo di tempo**, la capacità di compartimentazione.

Filtro a prova di fumo

Vano delimitato da strutture REI predeterminata, e comunque non $< 60'$, dotato di due o più porte munite di **congegni di autochiusura** con resistenza al fuoco REI, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non $< 0,10 \text{ m}^2$ sfociante al di sopra della copertura dell'edificio,

Oppure

vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 mbar, **anche in condizioni di emergenza**,

Oppure

aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m^2 con esclusione di condotti.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Intercapedine antincendi

Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.

Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità dell'intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m. Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Spazio scoperto

Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente superficie minima in pianta (m^2) non inferiore a quella calcolata moltiplicato per tre l'altezza della parete più bassa che lo delimita.

La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non < 3.50 m.

Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato « scoperto » se sono rispettate le condizioni del precedente e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non $> 1/2$.



Le norme tecniche orizzontali

AFFOLLAMENTO – ESODO


D.M. 30/11/83

Luogo sicuro

Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

Scala di sicurezza esterna

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.



... per approfondire

Il DM 18/9/2002 - "Strutture sanitarie pubbliche e private" riporta la seguente definizione:

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

- i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83

TOLLERANZE DELLE MISURE

Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi.

misure lineari . . . tolleranza	}	2%	per misure maggiori di 2,40 m
		5%	per misure minori o uguali di 2,40 m
misure di superficie .	»	5%	
misure di volume . .	»	5%	
misure di pressione .	»	1%	



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 30/11/83

AII. B – SIMBOLI GRAFICI, RIFERIBILI A MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DI ELABORATI TECNICI

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		Porta resistente al fuoco
<p>NOTA - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi.</p>		
DISTANZIAMENTI	  	<p>Distanza di sicurezza esterna</p> <p>„ „ „ interna</p> <p>„ „ protezione</p>
SISTEMA DI VIE D'USCITA		<p>PERCORSO DI USCITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verso l'alto • orizzontale • verso il basso

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI		Estintore portatile
		Estintore carrellato
<p>NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.</p>		
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Idrante a ruota con tubazione flessibile o lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Attacco per autopompa singolo e doppio
<p>NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo</p>		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme
	(*) 	Impianto automatico di rivelazione d'incendio
<p>NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del tipo del rivelatore.</p>		



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 26 GIUGNO 1984

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (modificato dal DM 03.09.2001)

SCOPO

Stabilisce norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Per i prodotti **non da costruzione** si applica ancora il sistema di classificazione italiano previsto dal DM 26.6.1984 – vale per materassi, cuscini, tendaggi, mobili imbottiti, ecc.

Per i **prodotti da costruzione** come definiti dal nuovo **regolamento CPR UE n. 305/2011** si applicano le classi europee recepite dai **DM 10.03.2005 e DM 15.03.2005.**



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 26 GIUGNO 1984

CLASSI ITALIANE DI REAZIONE AL FUOCO

Il sistema italiano di classificazione della reazione al fuoco si basa sulle seguenti classi:

Materiali

Classe 0 (materiali incombustibili)

Metodo di prova utilizzato: UNI ISO 1182

Classe 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Metodi di prova utilizzati:
UNI 8456
UNI 8457 + A1
UNI 9174 + A1

Mobili imbottiti

Classe 1 IM - 2 IM - 3 IM

Metodo di prova utilizzato: UNI 9175 + FA-1



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 26 GIUGNO 1984

CLASSI ITALIANE DI REAZIONE AL FUOCO

OMOLOGAZIONE DI MATERIALE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certifica la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso **prima** della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.

L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

Per la classificazione dei materiali ai fini **dell'omologazione del prototipo** il produttore deve inoltrare al CSE (ora Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Protezione Passiva) o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno, domanda corredata di relativa scheda tecnica.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 26 GIUGNO 1984

CLASSI ITALIANE DI REAZIONE AL FUOCO

VALIDITÀ E RINNOVO

L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile


Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, se queste non sono variate ed il produttore dichiara che il materiale non ha subito modifiche. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.

L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base dei risultati ottenuti dalle prove di laboratorio tengono conto dei seguenti parametri:

Combustibilità del materiale;
Propagazione della fiamma e persistenza della combustione;
Gocciolamento;



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 26 GIUGNO 1984

CLASSI ITALIANE DI REAZIONE AL FUOCO

METODI DI PROVA

L'elenco dei **materiali di classe 0** che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel DM 14/1/1985 *"Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984."*

Per i tali materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione:

- materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 10 MARZO 2005

Classi di reazione al fuoco per i **prodotti da costruzione** da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

SCOPO

Il decreto **si applica ai materiali da costruzione**, così come definiti *dal Regolamento Prodotti da Costruzioni CPR - UE n.305/2011*).

Esso introduce in Italia le classi di reazione al fuoco **europee** così come definite dalla decisione 2000/147/CE.

Contiene anche l'elenco dei materiali in classe A1 (incombustibili) **senza necessità di prove** e l'elenco dei prodotti e/o materiali da costruzione ai quali e' attribuita la classe di "reazione al fuoco" senza dover essere sottoposti a prove.

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

A1 – A2	Nessun contributo all'incendio / non combustibile
B	Contributo all'incendio molto limitato
C	Limitato contributo all'incendio
D	Contributo all'incendio non trascurabile
E	Scarse proprietà di reazione al fuoco
F	Caratteristiche non determinate / dati non disponibili



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 10 MARZO 2005

TUTTI I PRODOTTI		PAVIMENTI		ISOLANTI LINEARI	
Classe	Classe Aggiuntiva	Classe	Classe Aggiuntiva	Classe	Classe Aggiuntiva
A1	-	A1_{FI}	-	A1_L	-
A2	PRODUZIONE FUMO (s1, s2, s3) GOCCIOLAMENTO (d0, d1, d2)	A2_{FI}	PRODUZIONE FUMO (s1, s2, s3)	A2_L	PRODUZIONE FUMO (s1, s2, s3) GOCCIOLAMENTO (d0, d1, d2)
B		B_{FI}		B_L	
C		C_{FI}		C_L	
D		D_{FI}		D_L	
E	GOCCIOLAMENTO (d0, d1, d2)	E_{FI}		E_L	GOCCIOLAMENTO (d0, d1, d2)
F	Nessun prestazione determinata	F_{FI}	Nessun prestazione determinata	F_L	Nessun prestazione determinata

Il pedice "FL" aggiunto alla classe sta per "floor" che tradotto dall'inglese vuol dire pavimento ed indica la modalità di installazione di quel prodotto.

Il pedice "L" sta per "linear" e si riferisce alla serie di materiali con prevalente sviluppo lineare.

La classe aggiuntiva "s" sta per "smoke" (fumo) ed indica la possibilità che avvenga l'emissione di fumi, mentre la classe aggiuntiva "d" sta per "drop" (goccia) ed indica la possibilità che avvenga il gocciolamento di materiale fuso.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 15 MARZO 2005

LE EUROCLASSI NEL SISTEMA ITALIANO

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

SCOPO

Stabilisce, in conformità al DM 10 marzo 2005, le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i **prodotti da costruzione installati in attività regolamentate da apposite norme di prevenzione incendi (alberghi, scuole, locali di pubblico spettacolo, ecc.)**, in luogo delle classi italiane previste dal DM 26 giugno 1984.

“equivalenze”



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 15 MARZO 2005

LE EUROCLASSI NEL SISTEMA ITALIANO

Prodotti installati lungo le vie di esodo



Negli atri, nei corridoi, nei disimpegno, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

impiego a pavimento: $(A2_{FL-s1})$, (B_{FL-s1}) , (C_{FL-s1}) ;

impiego a parete: $(A2-s1,d0)$, $(A2-s2,d0)$, $(A2-s1,d1)$, $(Bs1,d0)$, $(B s2,d0)$, $(B-s1,d1)$;

impiego a soffitto: $(A2-s1,d0)$, $(A2-s2,d0)$, $(B-s1,d0)$, $(B-s2,d0)$.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 15 MARZO 2005

LE EUROCLASSI NEL SISTEMA ITALIANO

Negli altri ambienti

IMPIEGO A PAVIMENTO		
	CLASSE ITALIANA	CLASSE EUROPEA
I	Classe 1	(A _{FL} -s1), (A _{FL} -s2), (B _{FL} -s1), (B _{FL} -s2), (C_{FL}-s1)
II	Classe 2	(C _{FL} -s2), (D_{FL}-s1)
III	Classe 3	(D _{FL} -s2)

IMPIEGO A PARETE		
	CLASSE ITALIANA	CLASSE EUROPEA
I	Classe 1	(A2-s1, d0), (A2-s2,d0), (A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1, d2), (A2-s2,d2), (A2-s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1), (C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0), (D-s2, d0), (D-s1, d1), (D-s2,d1)

(In grassetto le integrazioni del D.M. 16/02/2007)

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 15 MARZO 2005

LE EUROCLASSI NEL SISTEMA ITALIANO

Negli altri ambienti

IMPIEGO A SOFFITTO		
	CLASSE ITALIANA	CLASSE EUROPEA
I	Classe 1	(A2-s1, d0), (A2-s2,d0), (A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s3,d0)
II	Classe 2	(B-s1, d1), (B-s2,d1), (B-s3, d1), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s3,d0)
III	Classe 3	(C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1, d0), (D-s2, d0)

(In grassetto le integrazioni del D.M. 16/02/2007)



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 9 MARZO 2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo decreto stabilisce i **criteri per determinare** le prestazioni di **resistenza al fuoco** che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, **tranne nelle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono già stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (per es. scuole, alberghi, ospedali, ecc).**



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 16 FEBBRAIO 2007

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

SCOPO

Questo decreto si applica ai **prodotti e agli elementi costruttivi** per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio.

Allegato A – Simboli e classi

R	Capacità portante	P o PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione
E	Tenuta	G	Resistenza all'incendio della fuliggine
I	Isolamento	K	Capacità di protezione al fuoco
W	Irraggiamento	D	Durata della stabilità a temperatura costante
M	Azione meccanica	DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
C	Dispositivo automatico di chiusura	F	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore
S	Tenuta al fumo	B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore




Le norme tecniche orizzontali

D.M. 16 FEBBRAIO 2007

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

- A. prove,**
- B. calcoli,**
- C. confronti con tabelle.**



Il **metodo A** (metodo sperimentale) consiste in prove di laboratorio che hanno l'obiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 16 FEBBRAIO 2007

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

Il **metodo B** (metodo analitico) consiste nel calcolare la resistenza al fuoco nella progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco.

I metodi di calcolo da utilizzare sono quelli contenuti nei cosiddetti **eurocodici**:

- ❑ EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture esposte al fuoco»
- ❑ EN 1992-1-2 «Progettazione delle strutture di calcestruzzo»
- ❑ EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio»
- ❑ EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo»
- ❑ EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno»
- ❑ EN 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura»
- ❑ EN 1999-1-2 «Progettazione delle strutture di alluminio»



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 16 FEBBRAIO 2007

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

Il **metodo C** (metodo tabellare) consiste nel ricavare il valore di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi da tabelle che rappresentano le **condizioni sufficienti (ma non necessarie nel senso che le tabelle non costituiscono l'unico metodo)** per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco.

I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego.

Esempio: **Murature non portanti di blocchi**

Classe	Blocco con percentuale di foratura > 55 %		Blocco con percentuale di foratura < 55 %	
	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
30	s = 120	80	100	80
60	s = 150	100	120	80
90	s = 180	120	150	100
120	s = 200	150	180	120
180	s = 250	180	200	150
240	s = 300	200	250	180



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012

Impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

SCOPO

Questo decreto disciplina la **progettazione**, la **costruzione**, l'**esercizio** e la **manutenzione** degli **impianti di protezione attiva** contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Riguarda i seguenti impianti di protezione attiva:

- **Rivelazione automatica d'incendio**
- **Segnalazione e allarme incendio;**
- **Controllo o estinzione e dell'incendio;**
- **Evacuazione di fumo e calore.**



Stabilisce inoltre che la Progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano eseguiti **in conformità alla regola dell'arte**.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Lo Stato dell'arte

..."stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basate su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali pertinenti..."

La presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o Internazionali.

Le norme tecniche sono specifiche tecniche approvate da una organizzazione internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, **la cui osservanza non è obbligatoria.**

- ISO, NFPA: norma internazionale;
- EN: norma europea;
- UNI/CEI: norma italiana.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

La necessità di realizzare una rete idranti può essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate nella tabella 1, laddove la rete idranti sia richiesta da norme verticali, si applica la norma **UNI 10779** con i parametri specificati nella tabella stessa.

RETI DI IDRANTI ⁽³⁾					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SI/NO (1) (4)	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Scuole	DM 26.8.1992	Tipo 1/2/3	1	No	Singola
		Tipo 4/5	2	Si (solo per tipo 5)	Singola superiore
Edifici civile abitazione	DM 16.5.1987 n.246	Tipo: b , c	1	No	Singola
		Tipo: d ,e	2	Si	Singola superiore



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Reti di idranti

Autorimesse	DM 1.2.1986	Fuori terra e 1° interrato (con capacità >50 veicoli)	2 (compartimento fino a 2500 mq)	No	Singola
			2 (compartimento oltre 2500 mq e inferiore a 5000 mq)	SI	Singola
			3 (compartimento oltre 5000 mq)	Si	Singola superiore
		Oltre 1° interrato (con capacità >30 veicoli)	2 (compartimento fino a 2000 mq)	No	Singola
			3 (compartimento oltre 2000mq)	Si	Singola superiore
		Terrazzo	1	No	Singola
Strutture sanitarie	DM 18.9.2002	Da 25 a 100 posti letto	2	Si ⁽²⁾	Singola
		Oltre 100 e fino a 300 posti letto	2	Si ⁽²⁾	Singola superiore
		Oltre 300 posti letto	3	Si	Singola superiore



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Reti di idranti nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

I parametri della rete e i livelli di pericolosità per l'applicazione della norma **UNI 10779** sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per la protezione esterna la norma UNI 10779 è integrata dalla seguenti disposizioni:

Per le aree con livello di pericolosità 3, se la protezione esterna non è prevista, deve comunque essere installato almeno un idrante esterno per il rifornimento dei mezzi antincendio.

La protezione esterna, se autorizzata dal Comando VV.F., può essere sostituita dalla rete pubblica di idranti qualora possenga le caratteristiche richieste.



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Impianti sprinkler nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

La necessità di realizzare un impianto sprinkler può essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Per le attività indicate nella tabella 2, laddove l'impianto sia richiesto da norme verticali, si applica la norma **UNI EN 12845** con i parametri specificati nella tabella stessa.

IMPIANTI SPRINKLER (4)				
Attività	Disposizione vigente	Ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Classificazione degli ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845 (3)
Autorimesse	DM 1.2.1986	Ambienti e casi indicati nel D.M. 1.2.1986 (1)	Secondo norma UNI EN 12845	Singola. (Per compartimenti fino a 2500 mq) Singola superiore. (Per compartimenti superiori a 2500 mq)
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Se superiori ai 1000 posti letto	Secondo norma UNI EN 12845	Doppia



Le norme tecniche orizzontali

D.M. 20 DICEMBRE 2012 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA

Impianti sprinkler nelle attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

La necessità di prevedere una protezione con impianti sprinkler e la tipologia di alimentazione sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente.

Disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva

Per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti si applicano le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione europea (EN) o le norme di organismi di standardizzazione internazionali (ISO o NFPA).

Possono essere applicate le seguenti norme:

- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494-1-2 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.



LE NORME TECNICHE VERTICALI



Le norme tecniche verticali

CIRCOLARE N. 74 DEL 20 SETTEMBRE 1956 DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE

Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.

Parte seconda

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di Gas di petrolio liquefatti

SCOPO

Si applica ai "depositi" di gas di petrolio liquefatti (GPL) contenuti in **recipienti portatili** aventi potenzialità **complessiva** di kg 5.000.

I depositi vengono classificati in base al peso complessivo di GPL, nelle seguenti categorie:

I categoria fino a 5.000 kg

II categoria fino a 1.000 kg

III categoria fino a 300 kg



I depositi di I cat. non dovranno essere ubicati all'interno di centri abitati.

Per i depositi di II e III cat. è consentita l'installazione anche nei centri abitati.



Le norme tecniche verticali

CIRCOLARE N. 74 DEL 20 SETTEMBRE 1956 DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE

I depositi di I e II categoria dovranno essere costituiti in locali ad un solo piano fuori terra, non sovrastanti né sottostanti ad altri locali ed interamente isolati su tutti i lati.

I depositi della III categoria possono essere realizzati in locali a piano terra, non sovrastanti né sottostanti ad altri locali, ed aventi almeno due lati confinanti con spazi scoperti.

I muri prospicienti spazi scoperti dovranno distare almeno 8 metri dal più vicino fabbricato.

Le aree su cui sorgono i depositi della I categoria dovranno essere recintate, i depositi di II e III categoria non hanno bisogno di recinzione.

Categoria	Distanze di sicurezza interna (m)	Distanze di sicurezza esterna (m)
I (fino a 5.000 kg)	6	15
II (fino a 1.000 kg)	-	10
III (fino a 300 kg)	-	8



Le norme tecniche verticali

CIRCOLARE N. 74 DEL 20 SETTEMBRE 1956

DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE

Depositi della I categoria

Recinzione - Dovrà essere estesa all'intero perimetro dell'area su cui sorge il deposito. Dovrà essere costituita da muro continuo avente altezza minima di m 2,50 lungo i lati prospicienti vie pubbliche e a confine con abitazioni o attività industriali; per i rimanenti lati la recinzione potrà essere costituita da rete metallica dell'altezza minima di m 2,00.

Magazzino per bombole piene - Dovrà essere costituito da un fabbricato ad un sol piano fuori terra. Il magazzino per recipienti pieni, oltre che essere costituito da un unico locale, potrà anche essere suddiviso in più scomparti (box). In tal caso, le distanze di sicurezza esterna ed interna potranno essere modificate secondo quanto indicato nella seguente tabella:

N. di box	Kg di GPL in ogni box	Distanze di sicurezza interna (m)	Distanze di sicurezza esterna (m)
2	2.500	6	12
3	1.650	5	10
4	1.250	4	8
5	1.000	3	6



Le norme tecniche verticali

CIRCOLARE N. 74 DEL 20 SETTEMBRE 1956 DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE

Depositi della II e III categoria

I locali adibiti a deposito di recipienti vuoti e quelli utilizzati per i servizi accessori possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale deposito dei recipienti pieni di GPL.

Il fabbricato dovrà essere costruito con strutture resistenti al fuoco.

I locali destinati al deposito di bombole piene e di quelle vuote dovranno avere almeno due lati esterni lungo i quali saranno ricavate le aperture di aerazione disposte in alto e in basso. La superficie complessiva delle aperture di aerazione dovrà essere non inferiore a 1/5 della superficie del locale. Le aperture di aerazione dovranno essere protette con rete metallica a maglie fitte.

Rivendite

Si tratta di locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di GPL per uso domestico, nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.

In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg 15 ciascuno e per un totale di kg 75 di GPL.

Il locale deve essere ubicato a piano terra e non dovrà essere in comunicazione diretta o indiretta con altri locali di piani interrati o seminterrati.



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986

AUTORIMESSE

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

SCOPO

Si applica alla autorimessa fino a 9 e > 9 autoveicoli (il punto 75 dell'all. I al DPR 151/2011 riguarda le autorimesse > 300 m²: **quindi vi può essere un'autorimessa con > 9 veicoli ma non soggetta al DPR 151/2011**).

DEFINIZIONI

Autorimessa: Area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

Autosilo: Volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

Box: Volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m².



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986 AUTORIMESSE

Classificazione



Le autorimesse possono essere di tipo:

isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;

miste: tutte le altre;

interrate: con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento;

fuori terra: con il piano di parcheggio a quota non inferiore a quello di riferimento oppure con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m;



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986 AUTORIMESSE

Classificazione

Le autorimesse possono essere di tipo:

aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;


chiuse: tutte le altre;

sorvegliate: quelle provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi oppure di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;

non sorvegliate: tutte le altre.

a box;

a spazio aperto.




Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986
AUTORIMESSE



AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

E' consentito destinare ad autorimessa locali situati non oltre il 7° piano fuori terra e non oltre il 6° piano interrato.



Isolamento

Le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. E' consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico;



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986 AUTORIMESSE



AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Altezza dei piani

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2.4 m con un minimo di 2 m sotto trave

Superficie specifica di parcheggio

- 20 m² per autorimesse non sorvegliate
- 10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo



Strutture dei locali

Strutture non separanti non combustibili **R 90**.

Strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio **REI 90**.

Autosili non inferiore a **REI 180**.

Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 17, 18, 41, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72 e 74 di cui al DPR 151/2011 devono essere almeno di tipo REI 180.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986
AUTORIMESSE

AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Comunicazioni

Le autorimesse non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 59 del DPR 151/2011.

- ❑ Le autorimesse **fino a 40 autovetture** e non oltre il 2° interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non soggette ai controlli di prevenzione incendi e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi < 32 m tramite **porte di tipo almeno RE 120** munite di congegno di autochiusura.
- ❑ Le autorimesse private **fino a 15 autovetture** possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza < 24 m tramite **porte metalliche piene** dotate di congegno di autochiusura.
- ❑ Le autorimesse **fino a 40 autovetture** e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso **disimpegno, anche non aerato, con porte di tipo almeno RE 60** munite di congegno di autochiusura, oppure **con filtri a prova di fumo**, con l'esclusione di alcune attività del DPR 151/2011.
- ❑ Le autorimesse **oltre 40 autovetture** possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso, ma sempre tramite **filtri a prova di fumo**, con l'esclusione di alcune attività del DPR 151/2011.



Le norme tecniche verticali


D.M. 1 FEBBRAIO 1986 AUTORIMESSE

AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Rampe

Le autorimesse non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 59 del DPR 151/2011.

- ❑ Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna > 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza $> 4,5$ m.
- ❑ Per le autorimesse **sino a 15 autovetture** è consentita una sola rampa di ampiezza > 3 m. *Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato. (Deroga in via generale, cioè è una deroga "già autorizzata in fase di valutazione del progetto")*
- ❑ Le rampe non devono avere pendenza $> 20\%$ con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.




Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986
AUTORIMESSE

AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Ventilazione

- ❑ Le autorimesse devono essere munite di un **sistema di aerazione naturale** in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
- ❑ Le aperture devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Se non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica (necessario in alcuni casi) **almeno 0,003 m² per metro quadrato di pavimento deve essere completamente priva di serramenti**.
- ❑ Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo **"shunt"**.
- ❑ Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box, anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986
AUTORIMESSE

AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Misure per lo sfollamento

Densità di affollamento

- ❑ Autorimesse non sorvegliate: una persona per ogni 10 mq
- ❑ Autorimesse sorvegliate: una persona per ogni 100 mq

Capacità di deflusso

- ❑ 50 per il piano terra;
- ❑ 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
- ❑ 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

Vie di uscita

- ❑ Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro.
- ❑ La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m).
- ❑ Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
- ❑ Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due raggiungibili entro 40 m (50 m in presenza di impianto di spegnimento automatico). Per autorimesse ad un solo piano, con percorso massimo di esodo < 30 m, il numero delle uscite può essere ridotto ad uno.



Le norme tecniche verticali

D.M. 1 FEBBRAIO 1986 AUTORIMESSE

AUTORIMESSE CON OLTRE 9 AUTOVEICOLI

Mezzi ed impianti di estinzione

Impianti idrici antincendio

Autorimesse fuori terra ed al primo interrato con **> 50** autoveicoli

deve essere installato almeno un idrante ogni **50** autoveicoli o frazione.

Autorimesse oltre il primo interrato con **> 30** autoveicoli

deve essere installato almeno un idrante ogni **30** autoveicoli o frazione.

Autorimesse oltre il 2° interrato

Autorimesse di tipo chiuse oltre il 4° fuori terra

Autorimesse di tipo aperte oltre il 5° piano fuori terra

Autosilo

Mezzi di estinzione portatili

Devono essere previsti estintori portatili di tipo A-B-C con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".

Il numero di estintori deve essere il seguente:

- uno ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli
- uno ogni 10 autoveicoli da 21 a 200 autoveicoli
- uno ogni 20 autoveicoli oltre 200 autoveicoli



devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico



Le norme tecniche verticali

D.M. 16 maggio 1987, n. 246

EDIFICI CIVILI

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Si applica agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Classificazione




Tabella A

Tipo di edificio	Altezza Antincendi ⁽⁸⁾	Massima superficie del compartimento (m ²)	Massima superficie (m ²) di competenza di ogni scala per piano	Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a ⁽⁹⁾	da 12 m a 24 m	8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
b	da oltre 24 m a 32 m	6000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
c	da oltre 32 m a 54 m	5000	500	Almeno a prova di fumo interno	90
d	da oltre 54 m a 80 m	4000	500	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore 0,36 m ²	90
e	oltre 80 m	2000	350 (*)	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m ²	120

(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.

(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.



Le norme tecniche verticali

Accesso all'area

Requisiti minimi:


- ❑ larghezza: 3,50 m;
- ❑ altezza libera: 4,00 m;
- ❑ raggio di volta: 13,00 m;
- ❑ pendenza: non superiore al 10%;
- ❑ resistenza al carico: almeno 20 tonnellate
- ❑ (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

Accostamento autoscale

Per edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale VVF, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Se ciò non è possibile, gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo.

D.M. 16 maggio 1987, n. 246
EDIFICI CIVILI



Le norme tecniche verticali

D.M. 16 maggio 1987, n. 246
EDIFICI CIVILI

Compartimentazione


Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Scale

Edifici di tipo "a", "b" e "c": larghezza minima 1.05 m

Edifici di tipo "d" ed "e": larghezza minima 1.20 m

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.



Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m² (NB: è permesso che la superficie sia dotata di serramento di protezione dalle intemperie che però deve essere comandato da rilevatore ed aprirsi in caso di emergenza).

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in Tabella A.



Le norme tecniche verticali

D.M. 16 maggio 1987, n. 246

EDIFICI CIVILI

Ascensori

Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti (DM 15 settembre 2005).

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella Tabella B:

Tipo di edificio	Tipo di comunicazione
a	Diretta
b	Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c	Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e	Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

Scale, androni e passaggi comuni – REAZIONE AL FUOCO

Scale e gradini in materiali in classe 0. Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.



Le norme tecniche verticali

D.M. 16 maggio 1987, n. 246

EDIFICI CIVILI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella Tabella C:

TIPO DI COMBUSTIBILE

Tipo di edificio	Liquido o solido	Gas con densità rispetto all'aria < 0,8	Gas con densità rispetto all'aria ≥ 0,8
a	△	△	▲
b	△	△	●
c	△	△	●
d	●	■	●
e	●	■	●

- = divieto di installazione entro il volume degli edifici
- = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammesso sul terrazzo più elevato
- ▲ = divieto di installazione nei piani interrati
- △ = ammesso entro il volume degli edifici



Le norme tecniche verticali

D.M. 16 maggio 1987, n. 246

EDIFICI CIVILI

IMPIANTI ANTINCENDI

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti, con le seguenti caratteristiche:

- ❑ almeno una colonna montante in ciascun vano scala con almeno un idrante con UNI 45 o naspo per ogni piano
- ❑ un attacco di mandata per autopompa al piede di ogni colonna montante
- ❑ portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, in caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2 colonne
- ❑ alimentazione idrica in grado di assicurare ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti 120 l/min a 1,5 bar, per almeno 60 min.

Per gli impianti antincendio di **nuova costruzione** ed a quelli esistenti nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, si applicano le disposizioni del D.M. 20/12/2012

RETI DI IDRANTI ⁽³⁾					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SI/NO	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Edifici civile abitazione	DM 16.5.1987 n.246	Tipo: b , c	1	No	Singola
		Tipo: d , e	2	Si	Singola superiore



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

SCOPO

Si applica agli **impianti termici alimentati a gas di portata termica complessiva > di 35 kW** per i seguenti usi:

- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
- forni da pane e altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cucine e lavaggio stoviglie

Non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, agli apparecchi di tipo "A", alle stufe catalitiche e agli inceneritori.




Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

DEFINIZIONI

- ❑ APPARECCHIO DI TIPO A: non collegato ad un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale di installazione;
- ❑ APPARECCHIO DI TIPO B: apparecchio previsto per essere collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è collocato;
- ❑ APPARECCHIO DI TIPO C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente assicura l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della combustione



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

DEFINIZIONI

- ❑ **GENERATORE DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO:** apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario.
- ❑ **MODULO A TUBO RADIANTE:** apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore.
- ❑ **NASTRO RADIANTE:** apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso. L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal con-dotto di espulsione fumi. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.




Le norme tecniche verticali


D.M. 12 aprile 1996
IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO



Tubi radianti



Nastri radianti



Le norme tecniche verticali


D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

DEFINIZIONI

- ❑ **LOCALE ESTERNO:** locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purché privi di pareti comuni.
- ❑ **LOCALE FUORI TERRA:** locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di riferimento;
- ❑ **LOCALE INTERRATO:** locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
- ❑ **LOCALE SEMINTERRATO:** locale che non è definibile fuori terra ne interrato .

tavola 1 - locale fuori terra



Il piano di calpestio e' a quota non inferiore a quella del piano di riferimento

tavola 2 b - locale interrato





tavola 3 - locale seminterrato



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996


IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione all'aperto

Gli apparecchi installati all'aperto **devono essere costruiti per tale tipo di installazione.**

E' ammessa **in adiacenza** all'edificio se:

- ❑ pareti REI 30 e di classe 0
 - ❑ pareti senza aperture per almeno 0,50 m lateralmente e 1,00 m superiormente
- in caso contrario**, l'apparecchio deve essere installato ad almeno:
- ❑ 0,60 m rispetto alle pareti *oppure*
 - ❑ interposizione di struttura REI 120 di dimensioni superiori, rispetto alla proiezione retta dell'apparecchio, a 0,50 m lateralmente e 1,00 m superiormente.



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Disposizioni particolari

LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE DI 0,8 (GPL).

Gli apparecchi devono distare **non meno di 5 m** da:

- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti.

LIMITAZIONI PER I GENERATORI DI ARIA CALDA INSTALLATI ALL'APERTO

Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento $> 0,4$ persone/m², deve essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione incendio.

TUBI RADIANTI INSTALLATI ALL'APERTO

È permessa l'installazione di moduli con **la parte radiante posta all'interno dei locali** ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento radiante



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

UBICAZIONE


dislivello massimo di 5 m fra piano di calpestio e piano di riferimento
(consentito -10 se esistono particolari requisiti)

una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro confinante con:

- spazio scoperto
- strada pubblica o privata scoperta
- intercapedine ad uso esclusivo, nel caso di locali interrati

Per alimentazioni a GPL

locali esclusivamente fuori terra



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

APERTURE DI AERAZIONE


Devono essere **permanenti** (non sono accettati serramenti) realizzate su pareti esterne, sulla copertura se questa di sup. > 50% della sup. locale caldaia (20% per forni, cucine ecc.), **collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas**

Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a ("Q" = portata termica in kW ed "S" = superficie in cm²):

- ❑ locali fuori terra **$S \geq Q \times 10$** ;
- ❑ locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: **$S \geq Q \times 15$**
- ❑ locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m : **$S \geq Q \times 20$**

(con un minimo di 5.000 cm²).

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm².



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

APERTURE DI AERAZIONE


Limitazioni per GPL

almeno 2/3 della superficie realizzata a filo del piano di calpestio

altezza minima apertura 0,20

Tali aperture devono avere distanza da cavità, depressioni, aperture e canalizzazioni drenanti:

- ❑ Potenza del focolare < 116 kW - 2 m
- ❑ Potenza del focolare > 116 kW - 4,5 m



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Strutture portanti **R 120**

Strutture di separazione **REI 120**

Materiali **classe 0**.

Per apparecchi < 116 kW tali caratteristiche sono ridotte a R60 e REI 60.

Altezza del locale in funzione della portata termica complessiva:

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> non superiore a 116 kW: | 2.00 m |
| <input type="checkbox"/> superiore a 116 kW e sino a 350 kW: | 2.30 m |
| <input type="checkbox"/> superiore a 350 kW e sino a 580 kW: | 2,60 m |
| <input type="checkbox"/> superiore a 580 kW: | 2.90 m |


APERTURE DI AERAZIONE

Dimensione minima

3.000 cm²

5.000 cm² locali interrati oltre -5 m

5.000 cm² alimentazione a GPL



Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

ACCESSO

L'accesso può avvenire dall'esterno da:



- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati
- intercapedine antincendio di larghezza $> 0,9$ m;

oppure dall'interno tramite disimpegno

- $P < 116$ kW strutture e porte REI 30
- $P > 116$ kW: superficie minima 2 mq, strutture e porte REI 60, aerazione $> 0,50$ m² (tipo filtro)

PORTE

- apribili verso l'esterno
- altezza minima 2 m
- larghezza minima 0,60 m
- munite di congegno di autochiusura
- per l'accesso dall'esterno materiali in classe zero
- per l'accesso dall'interno e dei disimpegni REI 30/60






Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Ulteriori tipologie di impianti previsti dal dm 12 aprile 1996

- Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione
- Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione
- Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto
- Locali di installazione di moduli a tubi radianti
- Locali di installazione di nastri radianti
- Installazione all'interno di serre



Le norme tecniche verticali

D.M. 12 aprile 1996

IMPIANTI TERMICI a COMBUSTIBILE GASSOSO

Mezzi di estinzione degli incendi

In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89B C.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. **L'interruttore generale nei locali centralizzati deve essere installato all'esterno, in posizione segnalata ed accessibile. Nelle cucine e locali forni, ecc., deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.**

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e **segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale.**



Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004
SERBATOI FISSI DI GPL

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³

SCOPO

Si applica ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva **non superiore a 13 m³**, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per **usi civili, industriali, artigianali e agricoli**.

Non si applica agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale.



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004 SERBATOI FISSI DI GPL

DEFINIZIONI

- ❑ **capacità di un serbatoio:** volume geometrico interno del serbatoio;
- ❑ **punti di riempimento:** attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
- ❑ **serbatoio fisso:** recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;
- ❑ **serbatoio da interro** (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004 SERBATOI FISSI DI GPL

Capacità del deposito

Due o più serbatoi, a servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- 1) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non < 15 m, (riducibili alla metà mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro)
- 2) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:
 - il punto di riempimento;
 - eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio

Generalità

L'installazione è ammessa esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata su terrazze e su aree sovrastanti luoghi chiusi.

L'installazione in cortili può essere ammessa a condizione che:

- a) i serbatoi siano di tipo interrato;
- b) il cortile abbia superficie > 1.000 m² e abbia almeno $\frac{1}{4}$ del perimetro libero da edifici; per i restanti $\frac{3}{4}$ di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi > 12 m;
- c) l'accesso abbia larghezza ed altezza > 4 m



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004
SERBATOI FISSI DI GPL

Tipologie di installazione


Serbatoi fuori terra

Devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore.

Serbatoi interrati e ricoperti

Devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave.

I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.



Le norme tecniche verticali - D.M. 14 MAGGIO 2004

Distanze di Sicurezza	FINO A 0,3 mc		DA 0,3 A 3 mc		DA 3 A 5 mc		DA 5 MC A 13 mc	
	FUORI TERRA	INTERRATO O CON MURO INTERPOSTO	FUORI TERRA	INTERRATO O CON MURO INTERPOSTO	FUORI TERRA	INTERRATO O CON MURO INTERPOSTO	FUORI TERRA	INTERRATO O CON MURO INTERPOSTO
Fabbricati , aperture sotto piano campagna, depositi non soggetti	2,5	1,25	5	2,5	7,5	3,75	15	7,5
Locali collettivi, pubblico spettacolo, depositi soggetti	5	2,5 (solo interramento)	10	5 (solo interramento)	15	7,5 (solo interramento)	22	22
Linee ferroviarie o tranviarie	15	7,5	15	7,5	15	7,5	15	7,5
Linee elettriche A.T.	15	7,5 (solo interramento)	15	7,5 (solo interramento)	15	7,5 (solo interramento)	15	7,5 (solo interramento)
Tra serbatoio e ATB	3	3	3	3	3	3	3	3
Tra ATB e fabbricati	5	5	5	5	5	5	5	5
Distanza di protezione	1,5	0,75	3	1,5	3	1,5	6	3

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione




Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004
SERBATOI FISSI DI GPL

Distanze

- 1** Fabbricato soggetto DPR 151/2011 (5-10-15-22)*
- 2** Scuola (5-10-15-22)*
- 3** Cinema (5-10-15-22)*
- 4** Tombino (2,5-5-7,5-15)**
- 5** Chiesa (5-10-15-22)*
- 6** Uffici (5-10-15-22)*
- 7** Fabbricato civile (2,5-5-7,5-10)**
- 8** Linea ferroviaria (15)**
- 9** Linea elettrica AT (15)***
- 10** Distanza di protezione (1,5-3-6)*



- * dimezzabile fino a 5 mc solo con interramento
- ** dimezzabile con interramento o muro
- *** dimezzabile solo con interramento



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004 SERBATOI FISSI DI GPL

Recinzione

Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno.

Distanza tra elementi pericolosi del deposito e recinzione: min. 1 m

Nel caso di serbatoi interrati, sono consentiti sistemi alternativi alla recinzione purché con i seguenti requisiti:

- siano non combustibile
- racchiudano il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi
- siano ventilati e chiudibili con lucchetto



Le norme tecniche verticali

D.M. 14 MAGGIO 2004 SERBATOI FISSI DI GPL

Altre misure di sicurezza

I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, non minore di 5 m, **completamente sgombra e priva di vegetazione** che possa costituire pericolo di incendio.

Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio.

Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere, deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.

Mezzi ed impianti di estinzione incendi

In prossimità del serbatoio, devono essere tenuti i seguenti estintori portatili:

- ❑ per depositi < 0,3 m³ – n. 1 estintore da 4 kg tipo 13A-89 B-C
- ❑ per depositi > 0,3 m³ e < 5 m³ - n. 2 estintori da 4 kg tipo 13A-89B-C
- ❑ per depositi > 5 m³ - n. 2 estintori da 6 kg tipo 21A-113B-C

Per i depositi fuori terra di capacità > 5 m³ deve essere previsto almeno un naspo DN 25 in grado di garantire una portata di 60 l/min, a 2 bar, per almeno 30 minuti.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

SCOPO

Si applica ai **motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica e di unità di cogenerazione** aventi potenza nominale complessiva non superiore a **10.000 kW** a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Non si applica ad installazioni di gruppi e unità di cogenerazione inseriti in processi di produzione industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

STRUTTURA DELLA NORMA

TITOLO I

GENERALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO II

INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA **SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10.000 Kw**

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA **MAGGIORE DI 25 kW E NON SUPERIORE A 50 kW**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA **FINO A 25 kW**



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

DEFINIZIONI

gruppo: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con altra macchina operatrice.

unità di cogenerazione: unità che può operare in modalità di cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica e/o meccanica ed energia termica.

potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unità di cogenerazione.

potenza termica o portata termica del gruppo o unità di cogenerazione: potenza termica immessa con il combustibile nel motore primo del gruppo o unità di cogenerazione, pari alla portata del combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore, espressa in Kw.

serbatoio incorporato: serbatoio per combustibili liquidi montato a bordo gruppo o unità di cogenerazione.

serbatoio di servizio: serbatoio per combustibili liquidi, diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo o unità di cogenerazione.

serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale di installazione del gruppo o unità di cogenerazione.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013 GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

Alimentazione dei motori a combustibile gassoso

Può avvenire da deposito di combustibile gassoso, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione o da condotta derivante da gasometro o da centrale di estrazione biogas.

Non sono ammessi serbatoi incorporati o di servizio.

Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente accessibile segnalata, all'esterno del locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.

Devono essere previsti i seguenti **dispositivi di sicurezza**:

- a) un dispositivo automatico di arresto del gruppo e/o unità per **minima pressione** di alimentazione del combustibile;
- b) nel caso di alimentazione a pressione superiore a 50 kPa (0,5 bar), anche un dispositivo automatico di blocco del gruppo e/o unità per **massima pressione** di alimentazione del combustibile;
- c) all'interno del locale un **rilevatore di gas** collegato ad **un'elettrovalvola** per l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
- d) un **dispositivo di intercettazione del combustibile** a gruppo e/o unità spenti, nel caso che il gruppo e/o l'unità vengano arrestati diversamente dalla chiusura della adduzione del combustibile.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

Alimentazione dei motori a combustibile liquido

Può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio.

La capacità del serbatoio incorporato o di quello di servizio e la somma delle loro capacità non può eccedere i 2.500 lt nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C (es. gasolio); nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C (es. benzina), la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 l.

Per i serbatoi di deposito di combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C (es. gasolio), interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005.

I serbatoi di deposito di combustibile liquido con temperatura di infiammabilità inferiore a 55 °C (es. benzina) non possono essere sistemati entro locali o su terrazzi e si applica il DM 31 luglio 1934.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

Sistemi di scarico dei gas combusti

I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo.

L'estremità del tubo di scarico deve essere posto a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile e a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata:

- ❑ 1,5 m < 2500 kW
- ❑ 3 m > 2500 kW



Mezzi di estinzione portatili

Nei pressi del locale di installazione devono essere previsti estintori portatili di tipo 21A - 113 B - C, in numero di:

- ❑ **uno** per installazioni di potenza nominale fino a 400 kW;
- ❑ **due** per potenze fino a 800 kW;
- ❑ **uno portatile** ed **uno carrellato** a polvere tipo A-B1-C per potenze > 800 kW

Per installazioni > 2500 kW deve essere installato un impianto automatico di rivelazione incendi collegato alla linea di alimentazione del combustibile per l'intercettazione.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE > 50 kW E < 10.000 kW

Luoghi di installazione

- a) all'aperto;
- b) in locali esterni;
- c) in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato

Se inseriti nella volumetria dei fabbricati, i locali di installazione dei gruppi e/o unità di cogenerazione devono essere ubicati in locali fuori terra.

È consentita l'installazione, in caso di alimentazione a combustibile liquido con $T_i > 55^\circ\text{C}$ o a gas con densità $< 0,8$, in locali siti al primo piano interrato, e comunque fino a - 5m.

È consentita l'installazione solo in locali a piano terra in caso di alimentazione con combustibili liquidi con $T_i < 55^\circ\text{C}$ o a gas con densità $> 0,8$ e comunque fino a -1m.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE > 50 kW E < 10.000 kW

Coesistenza nello stesso locale di gruppi elettrogeni e impianti termici

Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unità di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile.

È inoltre consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o più gruppi e/o una o più unità di cogenerazione con impianti di produzione di calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella:

C.T:	Liquido < 55°C	Liquido > 55°C	Gas > 0,8	Gas < 0,8	Combustibile Solido
G.E.					
Liquido < 55°C	SI	SI	NO	NO	NO
Liquido > 55°C	SI	SI	SI	SI	SI
Gas > 0,8	NO	SI	SI	NO	NO
Gas < 0,8	NO	SI	NO	SI	NO



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE > 50 kW E < 10.000 kW

Installazione all'aperto

Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a quanto indicato nella tabella seguente, colonna 2 **da depositi di sostanze combustibili**. Tali distanze possono essere ridotte secondo la colonna 3 in caso di interposizione di idoneo schermo protettivo realizzato in materiale incombustibile.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Potenza nominale complessiva	Distanza	Distanza ridotta
Fino a 2500 kW	3 m	3 m
Fino a 5000 kW	4 m	
Fino a 7500 kW	5 m	4 m
Fino a 10000 kW	6 m	5 m

Qualora l'installazione sia sulla copertura del fabbricato o su terrazzi, gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere capacità complessiva massima pari a 500 lt e i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e/o separanti, R/REI 60. La potenza nominale complessiva non deve superare i 5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale.

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

**TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE
> 50 kW E < 10.000 kW**

Installazione in locali esterni

I locali esterni devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di cogenerazione.

I materiali costituenti i locali devono possedere classe di reazione al fuoco A1, A1 FL (prodotti installati a pavimento), A1 L (prodotti destinati all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto del D.M.15 marzo 2005.

Qualora il locale sia realizzato sulla copertura del fabbricato o su terrazzi, gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere capacità complessiva massima pari a 500 lt e i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e/o separanti, R/REI 60. La potenza nominale complessiva non deve superare i 5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTROGENI e di COGENERAZIONE

TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE > 50 kW E < 10.000 kW

Installazione in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato

I locali esterni devono essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unità di cogenerazione.

Attestazione

1. Almeno una parete, pari al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o con intercapedine ad uso esclusivo larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
2. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano riferimento e l'intradosso del soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, per consentire la realizzazione di aperture di aerazione di altezza minima 0,50 m.

Strutture

Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti, **devono essere R/REI/EI 120.**

Dimensioni

L'altezza interna del locale deve essere almeno 2,50 m (minimo di 2,00 m sotto trave).

Le distanze tra un qualsiasi punto dei gruppi e/o unità di cogenerazione e relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione, con un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.



Le norme tecniche verticali

D.M. 13 LUGLIO 2013

GRUPPI ELETTOGENI e di COGENERAZIONE

TITOLO II - GRUPPI E/O UNITÀ DI COGENERAZIONE > 50 kW E < 10.000 kW

Installazione in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato

Accesso e comunicazione

L'accesso al locale può avvenire:

- ❑ direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
- ❑ tramite disimpegno aerato con aperture non inferiori a 0,30 m², oppure con un condotto incombustibile di sezione > 0,10 m². **La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R/REI/EI 60;**
- ❑ da intercapedini antincendio.

Porte

Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili verso l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni, devono essere EI 120 e munite di congegno di autochiusura.

Ventilazione

Almeno 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque almeno 0,20 m² fino 400 kW. Oltre i 400 kW la ventilazione deve essere a 12,5 cm² per ogni kW.

Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%.

Nel caso di gas con densità > 0,8, la ventilazione deve essere 1/20 della superficie in pianta, di cui almeno la metà a filo pavimento.



Arrivederci e grazie per l'attenzione





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

B.1.3.5: La valutazione del rischio e il D.M. 10/03/98

Materiale didattico curato da: M.A. Morelli, F. Fornarelli, F. Orrù



D.M. 10 MARZO 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

SCOPO

Stabilisce i criteri per la **valutazione dei rischi di incendio** nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi.

Questo decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'art. 30 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/2008)

E' stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 626/1994 (ora D.Lgs. 81/2008) e resterà in vigore fino a quando sarà adottato un nuovo DM da emanarsi in forza dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.



D.M. 10 MARZO 1998

Art. 2

Valutazione dei rischi di incendio

Contiene indicazioni su come effettuare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro (secondo i criteri elencati nell'allegato I).

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

livello di rischio **ELEVATO**

livello di rischio **MEDIO**

livello di rischio **BASSO**



D.M. 10 MARZO 1998

Art. 3

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

Dopo aver valutato i rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) **ridurre la probabilità** di insorgenza di un incendio (criteri allegato II);
- b) realizzare **vie e uscite di emergenza** (requisiti allegato III);
- c) realizzare misure per una rapida **segnalazione dell'incendio** e attivazione dei sistemi di **allarme** e delle **procedure** di intervento (criteri allegato IV);
- d) **estinzione** di un incendio (criteri allegato V);
- e) garantire efficienza sistemi di **protezione antincendio** (criteri allegato VI);
- f) fornire ai lavoratori adeguata **informazione e formazione** sui rischi di incendio (criteri allegato VII).

Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (ora D.P.R. 151/2011), si applicano solamente le disposizioni di cui alle lettere a), e) ed f).



D.M. 10 MARZO 1998

Art. 4

Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Art. 5

Gestione dell'emergenza in caso di incendio

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e le riporta in un **piano di emergenza**.

Art. 6

Designazione degli addetti al servizio antincendio

In base alla valutazione dei rischi d'incendio e del piano di emergenza, il datore di lavoro designa i **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**. I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione secondo contenuti dell'all. IX.



AII. I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio serve al datore di lavoro per prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Tali provvedimenti sono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative.

CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione dei pericoli di incendio** (presenza di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone esposte;**
- eliminazione o riduzione** dei pericoli di incendio;
- valutazione del **rischio residuo** di incendio;
- verifica della adeguatezza** delle **misure di sicurezza esistenti** ovvero individuazione di **eventuali ulteriori provvedimenti** e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio



AII. I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

A) Identificazione dei pericoli di incendio

- Materiali combustibili e/o infiammabili
- Sorgenti di innesco

B) Individuazione dei lavoratori e di altre persone esposti a rischi di incendio

E' necessario considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività che svolgono.

Ad esempio si possono citare i casi in cui siano presenti aree di riposo, affollamento di pubblico occasionale, presenza di persone con mobilità o capacità sensoriali limitate, persone senza familiarità con i luoghi, ecc.

C) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro



AII. I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Classificazione del livello di rischio di incendio

A) Luoghi di lavoro a **RISCHIO DI INCENDIO BASSO**

Luoghi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a **RISCHIO DI INCENDIO MEDIO**

Luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) Luoghi di lavoro a **RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO**

Luoghi di lavoro in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione delle fiamme. Sono inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove **l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti**, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.



AII. I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

E) Adeguatezza delle misure di sicurezza

L'adozione di **una o più** delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

a) Vie di esodo

- 1) riduzione del percorso di esodo; - 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo; - 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) misure specifiche per persone disabili; - 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza; - 8) limitazione dell'affollamento.

b) Mezzi ed impianti di spegnimento

- 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

c) Rivelazione ed allarme antincendio

- 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente;
- 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- 3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- 4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (EVAC);

d) Informazione e formazione

- 1) predisposizione di un programma di controllo e manutenzione;
- 2) fornire la necessaria informazione sulla sicurezza agli appaltatori esterni;
- 3) specifici corsi di aggiornamento per personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) addestramento antincendio per tutti i lavoratori.



AII. II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

Per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi è necessario adottare le seguenti misure:

A) Misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

B) Misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.



AII. II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

Per poter adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi bisogna conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione, quali:

1. CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI
2. DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI
3. UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
5. APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO
6. PRESENZA DI FUMATORI
7. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE
8. RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
9. AREE NON FREQUENTATE
10. MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO



AII. III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

OBIETTIVO: il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, **senza assistenza esterna**, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

- ogni luogo deve avere vie d'uscita alternative
- ogni uscita deve essere indipendente da altre
- lunghezza di percorso (con più uscite):
 - 15 – 30 m (tempo max 1 minuto) **RISCHIO ELEVATO**
 - 30 – 45 m (tempo max 3 minuti) **RISCHIO MEDIO**
 - 45 – 60 m (tempo max 5 minuti) **RISCHIO BASSO**
- percorsi d'uscita in **un'unica direzione** devono generalmente essere evitati
- Quando è impossibile evitarli:
 - 6 – 15 m (tempo max 1 minuto) **RISCHIO ELEVATO**
 - 9 – 30 m (tempo max 3 minuti) **RISCHIO MEDIO**
 - 12 – 45 m (tempo max 5 minuti) **RISCHIO BASSO**
- le vie di uscita devono avere larghezza in relazione al numero degli occupanti



AII. III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

Spesso è sufficiente disporre di una sola uscita di piano.

Eccezioni a tale principio sussistono quando:

- Affollamento > 50 persone
- Aree con pericolo specifico d'incendio e esplosioni
- Lunghezza percorso di esodo maggiore a:
 - 6 – 15 m (tempo max 1 minuto) aree a rischio elevato
 - 9 – 30 m (tempo max 3 minuti) aree a rischio medio
 - 12 – 45 m (tempo max 5 minuti) aree a rischio basso

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

$$L \text{ (metri)} = A/50 \times 0,60$$

in cui:

- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce il modulo d'uscita (espressa in metri)
- 50 indica il n. massimo di persone che possono defluire attraverso **un modulo**



AII. III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

Devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando può determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di misure equivalenti.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

- a) affollamento > 50 persone;
- b) la porta è posta al piede di una scala;
- c) l'area è ad elevato rischio di incendio.



Non sono ammesse porte scorrevoli come uscita di piano.

Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico, apribile nel verso dell'esodo, a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e può restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano.



AII. III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

Le vie di esodo e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa. **Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminanti per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro**

DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA

E' vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli di incendio o ostruzione delle vie di esodo.

Installazioni da vietare lungo le vie di uscita:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.



AII. IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E ALLARME IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)


OBIETTIVO: assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità.

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati e il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale (*da intendersi ad attivazione non automatica n.d.r*), non deve superare 30 m (da collocarsi possibilmente vicino alle uscite di sicurezza)

Dove il rumore può essere elevato, o quando il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.



AII. IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E ALLARME IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

PROCEDURE DI ALLARME

Normalmente sono ad unica fase, cioè al suono dell'allarme prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi:

A) Evacuazione in due fasi

Un sistema che dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale. Se la situazione diventa grave, il segnale intermittente diventa continuo, e solo allora la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.

B) Evacuazione a fasi successive

Prevede un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.

Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.



AII. IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E ALLARME IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

PROCEDURE DI ALLARME

C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico

In presenza notevole di pubblico si rende necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento.

In particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti (tipo EVAC).

RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale, come ad esempio **nelle attività ricettive**, oppure, **come misura compensativa**, quando il sistema delle vie di esodo non rispetta le misure minime.



AII. V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI




incendi di materiali solidi, che portano alle formazioni di braci

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più usate



incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.

Estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica



incendi di gas

L'intervento principale è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola o otturando la falla



incendi di sostanze metalliche

Utilizzare polveri speciali od operare con personale particolarmente addestrato



D.M. 10 MARZO 1998

AII. V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

La scelta degli estintori deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	100 m ²		
21 A – 113 B	150 m ²	100 m ²	
34 A – 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A – 223 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

Quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere **impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.**



AII. VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

Tutte le misure di protezione antincendio, quali:

- vie di uscita
- mezzi di estinzione
- sistemi di rivelazione e allarme

devono essere oggetto di **sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.**

SORVEGLIANZA

controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali visibili. Può essere effettuata dal personale normalmente presente dopo adeguate istruzioni.

CONTROLLO PERIODICO

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

MANUTENZIONE

Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.



AII. VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

INFORMAZIONE ANTINCENDIO

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio;
- f) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- g) nominativo del R.S.P.P. dell'azienda;

L'informazione antincendio deve essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere **aggiornata** nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può avvenire tramite apposita cartellonistica.



AII. VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro (addetti all'uso di sostanze infiammabili o attrezzature a fiamma libera) devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono **ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.**

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro dove vi è l'obbligo di adottare un PIANO di EMERGENZA, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.



D.M. 10 MARZO 1998

AII. VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

- le **AZIONI** da mettere in atto **in caso di incendio**;
- le **PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE** che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le **DISPOSIZIONI** per **chiedere l'intervento** dei **vigili del fuoco** e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche **MISURE** per **assistere le persone disabili**

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

- Caratteristiche dei luoghi e in particolare delle vie di esodo
- Sistemi di rivelazione e allarme incendio
- Numero delle persone presenti e loro ubicazione
- Lavoratori esposti a rischi particolari
- Addetti alla gestione delle emergenze e pronto soccorso
- Livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori
- Procedure da attuare in caso d'incendio



AII. VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO (all'esito della valutazione del rischio di incendio)

Per i **luoghi di lavoro di piccole dimensioni** il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, **ubicati nello stesso edificio** e ciascuno **facente capo a titolari diversi**, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.



Per i **luoghi di lavoro di grandi dimensioni**, il piano deve includere anche una planimetria con:

- caratteristiche distributive del luogo, destinazione delle varie aree, vie di esodo e compartimentazione antincendio;
- tipo, numero e ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione dell'interruttore generale elettrico, delle valvole di intercettazione idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.



AII. IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ

I corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

I corsi devono avere contenuti e durate riportate nel **corso A** (totale 4 ore);

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (1 ore)
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ore)
- 3) Esercitazioni pratiche (2 ore).

Rientrano in questa categoria le attività non classificabili a medio ed elevato rischio.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

I corsi devono avere contenuti e durate riportate nel **corso B** (totale 8 ore);

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- 3) Esercitazioni pratiche (2 ore).

Ad esempio, rientrano in tale categoria i **luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei VV.F. (DPR 151/2011)**, tranne le attività a rischio elevato; i cantieri temporanei e mobili con impiegano sostanze infiammabili e/o fiamme libere.



AII. IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ A **RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO**

I corsi devono avere contenuti e durate riportate nel **corso C** (totale 16 ore);

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- 2) La protezione antincendio (4 ore)
- 3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- 4) Esercitazioni pratiche (4 ore).

Ad esempio, rientrano in tale categoria:

- a) industrie e depositi a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015);
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto; ecc....



AII. X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, conseguano l'**attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (a seguito di esame presso un Comando VVF):

- a) industrie e depositi a rischio di incidente rilevate;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con sup.> 1.000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo con lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi..



Arrivederci e grazie per l'attenzione

